PER
D. DOMENICO CODIGNAC
CONTRO
D. GIUSEPPE SQUADRILLI.

NELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA.

INDICE.

§. 1. Suggetto della contesa - Nozioni di fatto precedenti alla lite.

È gran tempo che D. Domenico Codignac gentiluomo di generosi natali, ed una volta provveduto di dovizioso patrimonio vien bersagliato con continui giudizî da D. Giuseppe e D. Vincenzo Squadrilli padre e figlio di Andria. Costoro furono i fabbri operosi della rovina familiare di colui per lo quale scriviamo, e dalle ceneri di sua casa sursero riforniti di mezzi ed armati di sempiterno zelo per perseguitarlo.

Essi avvicendauo i trovati e gli sperimenti, ma sempre indarno però per lo discredito che incessantemente circonda le loro dimande.

Nella presente causa fa mestieri combattere con D. Giuseppe. Costui come quindi a poco vedremo si valse di que' medesimi titoli che aveva ceduti a suo figlio Vincenzo, ed affasciando menzogne di ogni specie nello scorso anno 1837 si trasse innanzi arditamente, e pretese in un tratto che si annullassero due sentenze profferite dal tribunale di commercio di Tranì; la prima di dichiarazione di fallimento; la seconda di salvacondotto accordato a Codignac.

L' esorbitanza di tali pretensioni si mostrerà gigante, appena che riandremo fugacemente i fatti che prestano l' occasione al presente giudizio.

§. 2. Fatti relativi al giudizio di fallimento - Stato attuale del medesimo.

D. Domenico Codiguac cominciò nel giorno 28 di febbraio del 1820 a risentire de' disordini nelle sue operazioni commerciali.

Cresciute le difficoltà, nel 25 di agosto del 1823 dichiarò di ritrovarsi nello stato di fallimento.

Nel giorno seguente il tribunale civile di Trani rivestito delle attribuzioni di tribunale di commercio dichiarò l'apertura del fallimento, facendola rimontare al giorno 28 di febbraio del 1820.

Venne destinato il commessario; furono nominati gli agenti; suggellati gli effetti; assicurata infine la persona del fallito; fatto pure il bilancio.

Nel giorno 5 di settembre gli agenti riferirono al commessario sopra lo stato del fallimento, e costui nel giorno 11 fece rapporto al tribunale, giusta l'art. 450 delle leggi di eccezione, nel quale si occupò dello stato apparente del fallimento medesimo. Egli propose di accordarsi un salvacondotto interino senza cauzione; il che fu eseguito con sentenza di quel giorno.

La sentenza venne ritualmente palesata a tutti i creditori ed interessati, mediante la consueta affissione in conformità dell' art. 449.

Nel giorno 15 di settembre gli agenti provocarono le ulteriori provvidenze per l'esercizio delle loro successive funzioni.

Nell' anno 1824 D. Domenico Codignac aspirò al benefizio della cessione de' beni, per ottener la quale presentò lo stato attivo e passivo delle sue proprietà e de' suoi debiti, del quale a luogo proprio favelleremo.

Tutti i creditori sono costantemente rimasi contenti e persuasi di coteste legittime operazioni. Del grande loro stuolo nissun v'à che alzi la voce, tranne gl' infesti Squadrilli, i quali per toccar la meta delle lor brame non risparmiano contraddizioni, fallacie, ed inverosimiglianze, sì come sarà data propizia occasione altrove di discettarne.

§. 3. Crediti originarî di D. Giuseppe Squadrilli ceduti a suo figlio D. Vincenzo.

D. Giuseppe era l'incettator dei grani in Andria delle case Candido e Codignac insieme congiunte per strettissimi vincoli di sangue. Egli meschino trafficatore di faccende di tal sorte, felicemente abusò della illimitata fiducia, che in lui riponevano i suoi committenti. Col favor soccorsale dell' avvocato di famiglia Francesco Contursi, troppo noto alla Corte Suprema per carattere, e per le sue abitudini, logorò le di loro sostanze.

Era costume di quella gente di antica bontà di confidare a lui più migliaia di valori in carte commerciali rilasciate in bianco, nel fine di segnarvi sopra al bisogno il nome di colui col quale passava il negozio.

Sorgiunte le sciagure di ambo cotesti apulentissimi proprietarî, rimasero nelle mani dell' avveduto Squadrilli molte lettere di cambio, che volte da lui a proprio vantaggio costituiscono ora le funeste origini delle sue persecuzioni.

In vero non può spiegarsi altrimenti, come sia possibile che costui creditore di vistose somme sin dal 1819, epoca in cui non si pensava, nè anche alla possibilità di un fallimento, si fosse sopito in un sonno profondo sino all' anno 1832, nel quale ridestatosi, e dubitando del suo ardimento, giudicò allontanare la sua persona dal giudizio, cedendo i suoi crediti a suo figlio Vincenzo.

Questi titoli consistono.

In quattro lettere di cambio de' 18 di febbraio del 1819 importanti duc. 2450.

Altre tre del 1 e 3 di aprile di quell' anno in duc. 3000.

Una cambiale de' 31 luglio di duc. 975.

L'ultime due de' 26 di ottobre di duc. 1900.

Parte di queste cambiali vennero protestate nel novembre del 1819, il resto nel maggio del 1820, cioè, un' anno prima dell' apertura reale del fallimento, e quattro anni innanzi alla dichiarazione solenne del medesimo.

Per le prime cambiali D. Domenico Codignac ne fu semplice girante; fu traente delle ultime.

§. 4. Istituzione del presente giudizio - Domande di Squadrilli - Quistioni che sorgevano dalle medesime.

Dopo una parentesi di diciotto anni; dopo l'obblio della cessione fatta a suo figlio; dopo la dimenticanza affettata dei giudicati avvenuti tra costui e Codignac, D. Giuseppe Squadrilli nel giorno 17 di agosto dell'anno 1837 come uomo che tutto ignorasse si oppose in terzo alle due sentenze; la prima de' 26 di agosto 1823 di dichiarazione di fallimento; e la seconda di salvacondotto degli 11 di settembre dell' anno medesimo.

Chiese che si ritirasse il fallimento a' 2 di novembre del 1819, invece di ritenersi avvenuto nel 28 di febbraio del 1820, sì come aveva giudicato il tribunale.

Insistette perchè si annullasse il salvacondotto.

Ben comprendeva egli il primo di non poter sostenere queste ardite domande, senza il carattere di creditore, e per indossare tal veste produsse le dieci cambiali accennate poco innanzi.

A questa domanda Codignac opponeva: *di doversi dichiarare sulle opposizioni di non esservi luogo a deliberare : gradatamente dichiararsi inammessibile la terza opposizione prodotta dal sig. Squadrilli : subordinatamente dichiararsi prescritte le cambiali nelle quali*

il sig. Codignac figurava da traente, e pronunziarsi la decadenza del sig. Squadrilli per quelle in cui figurava da girante. In sussidio di rigettarsi nel merito la terza opposizione col ristoro delle spese del giudizio, con aggiudicarle al procuratore speciale per averle anticipate.

Dedusse che D. Giuseppe Squadrilli cedè i pretesi crediti ora in disputa al di lui figlio D. Vincenzo, il quale denunziò la cessione, ed intentò con esso Codignac un giudizio, chiamando anche in rilievo il cedente. Che la causa ebbe il suo corso, tanto nei tribunali di questa provincia, che in quelli della capitale, essendo state emesse diverse sentenze, arresti e decisioni provocate ed ottenute dal cessionario.

Che ora con novella azione viene in campo il cedente che erasi spogliato di ogni dritto, ed è perciò che il tribunale non poteva trovar materia a deliberare.

Che Squadrilli, il cessionario aveva creduto suo interesse opporre la nullità della fallita, e la sua opposizione di terzo da questa e dal salvacondotto fu rigettata; annullato il giudizio intero, e lui inviato alla fallita, non vi poteva esser luogo ad altro esame. Che a potersi ammettere il gravame di Squadrilli mancava di credito, mentre le cambiali eransi di già prescritte. Che la sentenza di fallita era stata trovata giusta da tutti i creditori al pari del salvacondotto concesso a Codignac interinamente.

Il tribunal civile facendo le veci di quello di Commercio nel giorno 24 di agosto dello scorso anno *Sul motivo* (1), *che la sentenza di fallita, e salvacondotto eransi profferite in camera di consiglio, ritenne non competere che l'appello, dichiarò inammessibili le opposizioni di Squadrilli, salvo a lui il dritto di far valere le sue ragioni come per legge.*

(1) Sono parole delle narrative.

§. 5 Varietà di condotta di Squadrilli in G. C. civile. Diversi titoli di credito da lui prodotti.

Dalla sentenza appellarono ambo i contendenti. Squadrilli per la dichiarata inammessibilità del suo gravame. Codignac per le ragioni dedotte in prime cure non solo, che per aver malamente il tribunal civile giudicato, comechè non era dalla legge distinto e definito il rimedio col quale si possa impugnare una sentenza dell' indole di quelle che venivano in discussione.

D. Giuseppe Squadrilli risentì tutta la influenza delle vigorose eccezioni obbiettategli da Codignac intorno al nissun diritto, che egli aveva in rimescolare le ragioni creditorie di già cedute al figliuolo D. Vincenzo, e pregiudicate da costui in più scontri giudiziarî; per modo che posto per poco che ne potesse far uso, avrebbe egli incontrata inevitabilmente l' osservanza dei giudicati ottenuti contro del suo cessionario, che sostanzialmente lo privavano dell'esercizio di quei diritti che gli era girato in mente di promuovere.

Egli accortamente torse cammino, e per non voltar le spalle vergognosamente, offerse alla sua volta altre pruove di credito.

Queste consistevano:

1. Nella riconoscenza del debito operata da Codignac nel bilancio da lui esibito nel 1824 per ottenere la cessione dei beni.

2. In una condanna ricevuta a favore di D. Riccardo Ceci per 115 tomoli di grano per effetto di ordine tratto da Codignac e da Squadrilli accettato.

3. Una condanna a favore dello stesso Ceci per duc. 410 in virtù di cambiale.

4. Altra nella stessa forma per duc. 800.

Codignac strennamente si difendeva contro di queste novelle ed incredibili domande avanzate in appello. Noi ci occuperemo con precisa trattazione del valore

delle medesime, allorchè sarem giunti al luogo proprio d'istituire la confutazione dei mezzi per annullamento.

Per ora diciamo che dallo insieme delle cose sin quì esposte, chiunque avrà facilmente raccolto, che la indagine che stava in cima ad ogni altra ricerca era certamente quella di vagliare le ragioni di credito di Squadrilli per misurare quindi il suo diritto a poter provocare quei provvedimenti, che con troppa fiducia erasi fatto a pretendere. Di poi si richiedeva la discussione singolare de' varî crediti vantati; e ciò meno per obbligo di legge, che per trionfare compintamente delle fallaci pretensioni dell' attore.

La G. C. civ. con sua decisione del giorno 2 di ottobre dell' anno trascorso à così ben corrisposto ad ogni suo debito, che qualunque elogio tornerebbe scarso per pareggiare le lodi meritamente dovute al suo copioso e legale ragionamento (1).

Squadrilli à levato i suoi clamori in Corte Suprema. Egli à impugnato la decisione con più capi di annullamento. Egli à rimescolato le cose stesse ventilate davanti ai primi ed ai secondi giudici, e vi à aggiunto una qualche cosa di prodigioso, cioè a dire un giudicato contro di Codignac che a suo credere lo definisce debitore. Egli pesca questo giudicato per lo appunto nella sentenza dei primi giudici che dichiarò inammessibile la sua terza opposizione. Come possa avvenir questo miracolo, non sappiamo immaginarlo! . . .

Intanto per servire alla chiarezza della trattazione, ci proporremo di dimostrare i seguenti punti.

I. Di non potersi opporre con verun gravame sta-

(1) *La decisione impugnata con le intere narrative si trovano stampate nella fine di questa memoria per maggior comodo della Corte Suprema, e per meglio servire alla sincerità dei fatti.*

bilito nelle forme del rito civile le sentenze di fallita e di salvacondotto, ma doversi nella sede propria del fallimento domandarsi le provvidenze definitive di tal natura.

II. Che per potersi aggiugnere questa meta, conviene per necessità essere creditor certo del fallito.

III. Esaurite le prime parti, chiariremo che Squadrilli non à per sè il favore del sognato giudicato. Tantomeno il carattere di creditore per le cambiali di già cedute a suo figlio Vincenzo. Nientissimo di diritto a perseguire Codignac per la riconoscenza del debito nello stato del 1824, ed altretanto pe' tre titoli recati in giudizio da Ceci contro di lui.

CAPO I.

RIMEDÎ, DEI QUALI I CREDITORI POSSONSI GIOVARE CONTRO AI PROVVEDIMENTI RENDUTI NEL PRIMO STADIO DEL FALLIMENTO.

§. 6. Il giudizio di fallita è tuttora esistente - Con lui la sentenza del salvacondotto - Questi provvedimenti non soffrono il rimedio della terza opposizione per venir rimossi.

Squadrilli il primo non impugna il fallimento come fittizio, o frodolento. Egli si limita a volerne far rimontare il primo giorno al 2 di novembre del 1819. Così sostiene nelle conchiusioni prese alla udienza della G. C. civile. Così in più luoghi delle narrative (1).

---

(1) *D. Giuseppe Squadrilli conchiude farsi dritto al suo appello, rigettarsi quello di Codignac, con tutte le deduzioni da lui spiegate*, E RITENERSI PER DATA DELL' APERTURA DEL FALLIMENTO IL 2 NOVEMBRE 1819.

CHE LA G. C. NON POTEVA OCCUPARSI A LIQUIDARE LE SUE RAGIONI CREDITORIE, BASTAVÀ TROVARE IN LUI DELLE RAGIONI DI CONCORRERE E DI SPERIMENTARLE NELLA FALLITA.

Se dunque egli confessa e ritiene il fallimento, ed in tanta forza, che in quello e non davanti alla G. C. civile doveva liquidare i suoi crediti, ne viene come legittima conseguenza che in quella sede di giudizio, e non per via di gravami debba egli esercitare le sue ragioni, e nei modi che la legge permette.

E che quindi prima della verifica e della liquidazione dei suoi crediti, non gli possa nascere il diritto di vedere annullate le sentenze profferite nello interesse di tutti. Questa idea che quì cenniamo, e che per la sua chiarezza rifiuta qualunque comento, verrà maggiormente sviluppata nella seconda parte di questo lavoro. Per ora ritorniamo alla nostra tesi.

La legge distingue tre stadì nel gindizio di fallimento. Il primo di atti preliminari e di assicurazione. Il secondo di discussione dello stato attivo e passivo del fallito. Il terzo di dismissione e soddisfazione dei rispettivi crediti.

Il primo origina dall' apertura del fallimento e termina al cominciare delle operazioni dei sindaci interini. Comprende l' apposizione dei sigilli; la nomina del commessario e degli agenti del fallimento; le funzioni preliminari de' medesimi, e delle prime disposizioni riguardanti il fallito, non che gli atti correlativi al medesimo (1).

Il secondo muove dalla rimozione dei sigilli, e prosegue con la vendita delle mercanzie, e degli effetti del fallito; con gli atti conservatorî; e con la verificazione dei crediti (2).

Il terzo nasce dall' assemblea dei creditori, prosegue con l' accordo; con la unione dei medesimi, e finisce con la serie delle operazioni necessarie per alie-

(1) *Art.* 432 *a* 478 *LL. di eccezione.*
(2) *Art.* 478 *a* 506.

narsi le proprietà del fallito, e pagar tutti i creditori nei rispettivi interessi e privilegi (1).

Tutte le procedure e tutti i provvedimenti, che àn vita nel primo stadio preliminare del fallimento sono tutti interinali, e perciò solo da un lato non pregiudicano essenzialmente i diritti dei creditori; e dall' altro possonsi ritrattare dal tribunale medesimo che li à profferiti. Per riuscire in questo non fa d' uopo di un gravame, ma sì bene di domande avanzate presso gli atti del fallimento, proposte poi al tribunale mediante un rapporto del commessario.

Di fatti l' articolo 449 delle leggi di eccezione nel secondo comma dispone, che *tale sentenza* (cioè quella che dichiara la fallita) *sarà esecutiva* INTERINAMENTE, *ma capace di richiamo.* La legge dice richiamo, e non già appello, o terza opposizione per indicare una via men che giudiziale che traccia in tali rincontri. Questa via si è il metodo delle querele e delle domande, che i creditori sono abilitati a presentare al commessario, ed il quale à obbligo inerente di rapportarne al tribunale (2). E tra le controversie sicuramente vi può e vi deve esser quella di rettificare il giorno dell' apertura del fallimento su le pruove che ne potrebbero fare i creditori.

L' art. 458 delle stesse leggi precetta, che *dopo l' apposizione de' sigilli il commessario renderà conto al tribunale dello stato apparente degli affari del fallito; e potrà proporre di accordarglisi la libertà pura e semplice* CON SALVACONDOTTO INTERINO *della sua per-*

---

(1) *Art.* 506 *a* 609.

(2) *Art.* 450. *Il giudice commessario farà al tribunale di commercio il rapporto di tutte le controversie che il fallimento potrà far nascere, e che saranno della competenza di questo tribunale.*

sona , o la libertà con salvacondotto previa cauzione di presentarsi sotto pena del pagamento di una somma, che sarà determinata dal tribunale, e che andrà, dandosi il caso , in profitto dei creditori.

Il salvacondotto è allogato tra le operazioni preliminari comprese nel primo stadio del fallimento, e vien rimesso interamente alla prudenza del tribunale. E per accordarlo non fa mestieri del bilancio, nè della verifica dei crediti , e tantomeno della buona fede del fallito. Tutte queste procedure ed indagini si praticano nel secondo stadio del fallimento , e si richiedono nel caso della cessione dei beni , nè àn che fare col salvacondotto, il quale si rilascia *interinamente* e visto sommariamente *lo stato apparente degli affari del fallito.*

Le sentenze dunque di dichiarazione di fallimento e di salvacondotto sono interine , e per parlare nel linguaggio proprio sono sentenze *provvisionali* ritrattabili dallo stesso collegio, senza il soccorso di un gravame apposito.

Di fatto la legge colloca il rimedio della terza opposizione tra i modi come *impugnare il giudicato* (1). Questo gravame presuppone adunque il giudicato, cioè quella sentenza che impone pace eterna alle cose, o assolvendo, o condannando. *Res iudicata dicitur quae finem controversiarum pronunciatione iudicis accipit, quod vel condemnatione, vel absolutione contingit* (2).

Ma le sentenze preparatorie , le interlocutorie , le interine , le provvisionali non sono giudicati , appunto perchè non definiscono irrevocebilmente alcuna cosa , e perchè non tutte le pronunziazioni del magistrato acquistano l' autorità veneranda del giudicato. *Non vox omnis iudicis iudicati continet auctoritatem* (3).

---

(1) *Art.* 538 *ll. di proc. civile.*
(2) *L.* 1 *ff. de re iudicata.*
(3) *L.* 7. *Cod. de sentent. et interlocution.*

Chiudiamo questo ragionamento con la opinione del dotto Toullier (1). *La sentenza provvisionale, che contiene una condanna esecutiva provvisoriamente, non può dunque avere, nè il nome, nè l'autorità della cosa giudicata; perciocchè comunque dia alla parte che l'à ottenuto il diritto di costringere l'altra al pagamento della somma indicata nella condanna,* ESSA NON IMPONE FINE ALLA CONTROVERSIA, *e non costituisce una presunzione legale che questa somma sia dovuta; dacchè l'istruzione susseguente può far conoscere, che quella somma non sia realmente dovuta, e far condannare definitivamente colui, che l'à ricevuta a restituirla.*

Con parità di ragioni succede il ragionamento pel salvacondotto.

Il tribunale nello stato apparente della fallita lo à interinamente conceduto. Egli stesso sopra novelle indagini, può ritirarlo. Ma sarà sempre vero che per riuscire in questo scopo non fa mestieri proporre gravami e rimedì estraordinari.

Il ricorrente leva gran rumore sopra i protesti che sin dal 1819 soffriva Codignac pe'suoi impegni commerciali; ma ignora che tutte coteste pruove rattoppate non valgono a definire il fallimento.

L'art. 433 delle LL. di eccezione dice scolpitamente, che *l'apertura del fallimento è dichiarata dal tribunale di commercio: la sua epoca è fissata o del ritiro del debitore, o dalla chiusura dei suoi magazzini, o dalla data di qualunque atto che provi il rifiuto di pagare e di soddisfare ad obbligazioni di commercio.*

Tutti gli atti però di sopra mentovati non provano l'apertura del fallimento, che quando vi sia cessazione di pagamento o dichiarazione del fallito.

Nella specie che ne occupa Codignac à cessato di

(1) *Droit. civil français tom. 10 pag. 94 num. 95.*

soddisfare i creditori commerciali nel 1823, ed in quella epoca e non prima dichiarò il suo fallimento. Dunque non può, nè si deve risospingere questo avvenimento al 2 novembre 1819, mentre l'aver protesti è ben diverso dal cessare effettivamente dai pagamenti. E le voci di Squadrilli non avranno di presente altro merito tranne quello di una velenosa imputazione.

§. 7. Continuazione della trattazione medesima - Giudicato, che tien ferma le sentenze di fallita e di salvacondotto.

Codignac errò gran tempo tolerando, che i creditori avessero esaurito tutto il suo vistoso patrimonio, che sommava ben oltre ai duc. 150,000; quando rimpatriatosi si vide aggredito da D. Gaetano Muscilli nel giorno 21 di luglio del 1831 con precetto preventivo sulla sua persona.

Gli oppose il giudizio di fallimento tuttora in piedi e pretese, che questa disputa a quello si rinviasse.

Muscilli fece anche di più. Propose opposizioni di terzo, appunto come à fatto Squadrilli, impugnando le due sentenze rendute; la prima de' 26 di agosto del 1823, che dichiarava il fallimento, e la seconda del dì 11 di settembre dell' anno medesimo, che proteggeva il debitore col salvacondotto.

Il Tribunale civile con sentenza de' 10 di marzo del 1832 volle che la causa si rinviasse a quella del fallimento. Surrogò altro giudice a commessario dello stesso; ed impose, che costui riferisse al Tribunale quanto formava il soggetto delle vicendevoli pretensioni.

Nel giorno 5 di luglio il rapporto fu fatto.

Nel dì 28 il Tribunale ordinò di mettersi in causa gli agenti.

Nel dì 15 settembre 1832 il Tribunale dichiarò non trovar luogo a deliberare, e riprodottasi la causa,

con sentenza de' 20 di ottobre del 1832 in contumacia del convenuto, si accolsero le opposizioni di terzo: le impugnate sentenze si annullarono.

Trascorsi i termini per opporsi; Codignac appellò dalla santenza de' primi giudici. La G. C. civ. spese ogni sua cura in bene apprendere la verità delle cose in uno scontro, che seco avrebbe trascinato per necessità gravissime conseguenze in pregiudizio dei creditori, o del debitore nell' alternativa della perdita, o della vittoria. Si astenne dal decidere esecutivamente una così momentosa quistione; scelse per opposto il partito di arricchirsi di pruove e d' illuminare la sua coscienza, nel fine di decidere consigliatamente la controversia.

Di fatto nel giorno 25 gennaio del 1833 con decisione interlocutoria dispose così:

La G. C. civile coerentemente alle conclusioni del sig. Proccurator Generale del Re, pria di pronunziare sulle opposizioni prodotte avverso la decisione di congedo de' 3 settembre 1832 e della sentenza de' 20 ottobre 1832 abilita D. Gaetano Muscilli a pruovare con titoli e testimonj quali somme abbia introitate il signor Codignac, e quali esiti abbia fatti fin dall' epoca in cui cominciò a far punta ne' pagamenti commerciali, e prima, e dopo la sua dichiarazione di fallita fatta nel Tribunale di commercio nel 1823, e se abbia ancora amministrati i suoi beni, come pure quale sia stato l' andamento della procedura giudiziaria dopo la dichiarata fallita, rimpetto non meno ad esso Muscilli, che agli altri creditori di Codignac, e quale in fine sia stato in generale la condotta di costui fin dalla cennata epoca della mancata sodisfazione.

La controprova è di dritto.

Delega il regio giudice del circondario di Trani a ricevere la ordinata pruova, il di cui verbale sarà

originalmente trasmesso nella cancelleria della G. C. per dare le ulteriori provvidenze di giustizia. Ordina che a cura della parte più diligente si facciano trasmettere nella cancelleria della G. C. civ. gli atti della fallita sistentino nella cancelleria del Tribunale civile di Trani.

Nel dì 20 di aprile 1833 per effetto di tal decistone venne compilato il verbale di pruova ad istanza del sig. Muscilli. Tanta fu la luce, che la pruova a carico sparse sulle deduzioni del convenuto, che costui generosamente rinunziò alla ripruova, ed a qualunque altro favore che gli concedeva la legge.

Nel dì 18 di settembre 1833, tanto il suddetto verbale di pruova, che gli atti della fallita furono intimati a Codignac, e depositati gli originali nella cancelleria della G. C. civile, giusta il disposto della suddetta decisione de' 25 di gennaio del 1833.

La G. C. civ. istrutta dell'ottimo diritto di Codignac, divenuto evidente per opera del suo contraddittore medesimo nel giorno 1 di agosto del 1834 definitivamente decise così:

La G. C. civile coerentemente alle conclusioni del procuratore generale del Re spiegando le provvidenze riserbate con la sua decisione de' 25 gennajo 1833 profferita sulle opposizioni prodotte da D. Domenico Codignac avverso la decisione di congedo del di 3 dicembre 1832, fa dritto all'appello interposto dallo stesso Codignac avverso la sentenza del Tribunale civile de' 20 ottobre 1832, ed alle sue opposizioni, e rivocando non meno la sentenza suddetta de' 20 ottobre 1832 che la decisione opposta, ordina che si eseguono le sentenze del 26 agosto, ed 12 settembre 1823.

Condanna alle spese Muscilli.

Noi abbiamo divisato di riferire fedelmente la storia dei fatti, agognando al sospirato scopo di vedere

infuso nell' animo dei giudicanti il sentimento di convinzione, che occupa il nostro in pro di colui per lo quale scriviamo; e la persuasione in cui viviamo di essere il contradditttore uno di coloro, che bene avendo provveduto anticipatamente in ogni rincontro al suo particolare interesse, poco a lui cale di presente affermare e niegare, contorcere, e violare i fatti; comeche qualunque cosa riesca egli ad ottenere a pregiudizio del suo avversario, sempre molto ed insperatamente avrà ottenuto.

Queste proposizioni verranno avvalorate da lucide dimostrazioni negli articoli seguenti, ne' quali si farà chiaro di non essere Squadrilli creditore di veruna somma.

Ma ritornando alla causa; un giudicato solenne fondato sopra istruzioni ampie e precise ne assicura della verità del fallimento, e perciò rimangono soggiogate le dispettose contraddizioni a questo proposito. Si pretende, che le due sentenze concernenti la dichiarazione del fallimento venissero annullate. Questa ardita domanda va combattuta nel rito, ed in sussidio nel merito.

Innanzi tutto Squadrilli non può giovarsi del precetto dell' articolo 538 delle LL. di rito civile.

Il testo parla così: *Un terzo è autorizzato a fare opposizione ad un giudicato, che pregiudica ai suoi diritti, ed al quale, nè egli, nè coloro che rappresenta sono stati citati.*

Squadrilli à il peso di pruovare, che quando si apre il giudizio del fallimento ricorre la necessità nel debitore di citare tutti i creditori, nel fine di essere presenti alla dichiarazione che farà il tribunale. Se ciò stesse in diritto, potrebbe egli valersi della terza opposizione. Perciocchè la circostanza di non essere stato taluno citato include indispensabilmente l'obbligo di doversi ci-

tare. Di fatto se Tizio si oppone ad un giudicato, perchè non inteso, e si pruovasse, che egli non doveva essere inteso; certamente che la sua opposizione di terzo sarà inammessibile. Non basta dunque pretestare di non essere stato citato; bisogna dimostrare che per necessità si doveva essere citato - Queste avvertenze rendono manifesta la inammessibilità della terza opposizione.

Noi versiamo in un giudizio di fallita, il quale è di per sè giudizio universale; noto a tutti per lo mezzo di affissi, e di avvisi per giornali (1). La legge stima la dichiarazione del fallimento un rimedio necessario, a tutti utile, e di celere applicazione. Essa non ricerca solennità, nè citazioni per ottenersi dal magistrato. In vero la dichiarazione del fallimento per virtù dell' articolo 441 delle leggi di eccezione può aver luogo indipendentemente dalla domanda del debitore. Qualunque creditore può richiederla; ed anche di uffizio può procedere il Tribunale, qualora il fallimento sia notorio, comunque da nissuno denunziato. Da ciò ne conseguita, che non vi è obbligo di citare i creditori per far dichiarare il fallimento, e che a questi non competa la opposizione di terzo contro della sentenza, che lo dichiari. E proseguendo sul medesimo soggetto osserviamo, che in tutti i rincontri, nei quali fa d' uopo di sentire i creditori, come per la verificazione de' crediti; per l' accordo; per la riabilitazione, costoro sono avvertiti dal giornale pubblico, o per via di lettere e non mai con citazione giuridiche (2). In somma Squadrilli, per quanto a noi sembra, non à, o non vuole avere la idea chiara dei rimedi che concede la legge in casi somiglianti. La sen-

(1) *Art.* 449 *LL. di eccezioni.*
(2) *Art.* 493 *LL. di eccezione.*

tenza, che dichiara la fallita non pregiudica irrevocabilmente il diritto di alcuno; ecco perchè non si esige contraddizione quando si pronunzia; ed ecco la ragione, per la quale è inattaccabile per via di terza opposizione. I creditori ànno la facoltà di tutelare i loro diritti, e di perseguire il debitore, anche sotto il rapporto di bancarottiere frodolento; ma qualunque esperimento dovrà e potrà tentarsi nella sede sua propria, cioè nel giudizio di fallimento. In quel giudizio facendo conoscere, che i fatti sopra i quali à poggiato il Tribunale, e che si assumono dal debitore debbono far cessare gli effetti del fallimento si potrà farlo dichiarare spento, ma non si potrà mai aspirare al fine di veder distrutto il fatto, cioè a dire non si potrà riuscire a far stabilire, che il Tribunale non poteva dichiarare il fallimento. Nel merito, ancor più deboli sono le difese dell'avvarsario. Un giudicato fondato sopra istruzioni precise; pruove luminose; indagini ampissime à statuito, che la dichiarazione del fallimento ed il salvacondotto accordato stanno al coperto da qualunque attacco. Ciò premesso: come si potrebbe riporre in controversia il già deciso, e soggettare a novello scrutinio quello che da parte dei creditori medesimi è stato pruovato? Se ciò avesse luogo potrebbe incontrarsi l'assurdo della contrarietà dei giudicati. Perciocchè Codignac sarebbe fallito, ed il fallimento sarebbe rispettato da un giudicato rimpetto a Muscilli ed agli altri; e non sarebbe fallito, e non vi sarebbe fallimento rimpetto a Squadrilli solo!

Questa incompatibilità dipinge a colori vivi la mostruosa domanda di costui, e ne consiglia il rigetto.

Noi i primi rendiamo omaggio alla massima, che *res inter alios iudicata tertio non nocet*, ma sosteniamo che non si adagi nel caso nostro.

La teorica è verissima come regola, ma è fallace

nella eccezione, vale a dire qualor si tratti di cosa di qualità individua; poichè vieta la ragione e la natura la simultanea contraddizione delle cose. Anche la legge estende il favore, o il danno della cosa giudicata a coloro che non furono in giudizio; quindi i giudicati per questo principio ontologico convertito in precetto legale àn vigore *quoad omnes*.

Famoso è il responso del Giureconsulto Macro contenuto nella legge 63 *del ff. de re iudicata et effectu sententiarum*.

Saepe constitutum est res inter alios iudicata, aliis non praeiudicare. Quod tamen quandam distinctionem habet; nam sententia inter alios dicta aliis quibusdam etiam scientibus obest: quibusdam vero, etiam si contra ipsos indicatum sit, nihil nocet.

Gli scrittori di maggior senno espongono, e giustificano questo testo rilevando, che quando non si decidono quistioni di particolare interesse, il quale varia col variar delle persone, ma si pesano fatti unici, positivi, concordanti; e si giudica che un fatto in tal maniera esiste e non altrimenti, questo giudicato che così à statuito conserva la sua forza verso di coloro, che non vi presero parte, e rifiuta qualunque contraddizione.

Il Pothier in proposito insegna (1), *allorchè la cosa dovuta a molti è cosa indivisibile, come per esempio un diritto di servitù, questa cosa non essendo suscettiva di divisione, ciascuno è concreditore, è comproprietario dello intero; quindi avviene, che il giudicato renduto sopra la domanda, che un di loro à avanzato sopra questa cosa, À AVUTO PER OGGETTO LA STESSA COSA, CHE AVREBBE LA DOMANDA, CHE NE FA-*

(1) *Traité des obbligations. sect. de l'autorité de la chòse iugée. n.* 69.

rebbero gli altri; ciò vale *eadem res*. Si può dire ancora, che questo giudicato non è affatto *res inter alios acta*, relativamente agli altri creditori, o proprietarii di questa cosa; *perciocchè la indivisibilità del loro diritto li fa riguardare con lui come se fosse una* medesima parte; quindi è che questa sentenza per questo motivo relativamente a loro à l' autorità della cosa giudicata.

Alloraquando è stato renduto a favore dei conproprietari, o concreditori, *essi possono ugualmente che lui servirsene contro la parte, contro cui è stato renduto, e se esso è stato renduto contro il loro conproprietario*, o concreditore, può essere opposto contro essi, egualmente che contro di lui.

E Giovanni Zangero (1) scrittor grave della materia, intrattenendosi sul tenore della riportata legge *saepe constitutum est*, insegna che: *sententia porro, prodest et obstat tertiis, qui in iudicio non fuerunt . . . . Pariter si reus absolutus est propter instrumentum veluti ob testamentum, in quo haeres scriptus est, exceptio proficiet non modo ei, sed omnibus, qui commodum ex instrumento expectant, veluti ex testamento legatariis, et fideicommissariis aliisve personis* (2). *Simili ratione sententia dicta rebus individuis, et obtenta per unum prodest et aliis.*

Dopo queste dottrine sembra indubitato, che militar non possa la opposizione di terzo, e che per conseguenza legittima ben siesi rinviato Squadrilli al giudizio di fallita, sede propria delle indagini che ora si fanno.

---

(1) *Tract. de exceptionibus. Part.* 3. *cap. XVII pag.* 628 *n.* 99, *et sequentes.*

(2) *L. fin. cod. de petit. haeredit. L. controversia ff.* 14. *de transactionibus.*

CAPO II.

QUALITA' RICHIESTE IN COLUI, CHE SI FACCIA AD IMPUGNARE GLI ATTI DEL FALLIMENTO.

§. 8. I soli creditori possono impugnare il procedimento della fallita e le altre ordinazioni che ebbero luogo nel corso del medesimo.

La misura costante di ogni azione è l' interesse che vi prende chi la promuove. E questo interesse debb' essere presentaneo e certo, e non già infermo e contingente. Da questo principio sparso in più luoghi del diritto, e ricordato da Gaio (1) giureconsulto con gran copia di esempî costituisce la norma invariabile de' giudici nella moltitudine delle quistioni, che lor presenta a risolvere il vario ingegno de' difensori e gl'irrequieti desiderî dei litiganti.

Consegue da questo assioma il non potersi piatire per un altro senza un mandato; non esser dato di eccepire del diritto del terzo; di non esser fatta abilità a promuovere giudizi anticipati chiamati di iattanza, comeche il termometro regolatore di tutte le azioni è l' interesse certo ed attuale.

Nel caso nostro della stessa regola costante usano le leggi di commercio per potersi schiudere l' ingresso agli attacchi contro del fallimento, ed agli atti che a lui nacquero coevi.

Il cennato art. 449 delle leggi di eccezione concede il richiamo contro della sentenza di dichiarazione di fallimento, *per lo fallito* (sono parole del testo) *negli otto giorni dal dì dell' affisso*; *PE' CREDITORI PRESENTI, O RAPPRESENTATI, E PER OGNI ALTRO INTERESSATO fino*

(1) *L.* 5 *ff. de obligat. et actionib.*

a tutto il giorno del processo verbale dimostrativo dei crediti, e pe' creditori in mora sino a che sarà spirato l'ultimo termine loro accordato.

Le istesse prescrizioni van ripetute nelle altre materie successive, e ne' varî periodi del lungo procedimento della fallita.

Fia dunque nostro scopo negli articoli seguenti di passare a rassegna i titoli presentati dal ricorrente, e chiarirlo mancante di qualunque diritto e di qualunque interesse a poter sostenere gli assunti che à impreso a sostenere nell'attuale contestazione.

CAPO III.

INESISTENZA DEI CREDITI DI D. GIUSEPPE SQUADRILLI CONTRO DI D. DOMENICO CODIGNAC.

§. 9. Non esiste verun giudicato nel favor di Squadrilli - Soluzione di questo dubbio.

Il ricorrente nel 2.° motivo del suo ricorso si esprime così: *Squadrilli figurava il creditore, l'interessato dunque avente dritto ad un gravame contro gli atti suddetti. Così si avvisò la sentenza de' 24 agosto 1837, ed impugnata da niuno era un giudicato. Art. 1306. LL. CC.* (1).

Questo motivo imita il vaneggiamento di un' uomo infermo, che sospirando un gradito oggetto, crede vederne l'ombra in ogni luogo. Dov'è questo giu-

(1) Dalle conchiusioni prese in udienza stampate colla intera decisione in piedi di questa memoria Squadrilli confessa il fallimento, e la necessità di discutere i suoi crediti in quel giudizio. Come mai esecutivamente vuol poi, che si annulli la fallita, ed il salvacondotto?

dicato? E come mai, e per quale strano accidente si sarebbe costituito?

Ritorniamo sulla storia del fatto, e toccheremo con mano la fragilità di questa eccezione.

Squadrilli si opponeva di terzo alle due sentenze, del fallimento e del salvacondotto.

Codignac in eccezione replicava *non essere ammessibile la terza opposizione. Subordinatamente dichiararsi prescritte le cambiali nelle quali figurava da traente, la decadenza per quelle di cui fu girante. Subordinatamente, rigettarsi nel merito per non aver credito l'attore.*

Il tribunale sul motivo, che le sentenze di fallita e salvacondotto eransi profferite in camera di consiglio (1), *ritenne non competere che l' appello, dichiarò inammessibili le opposizioni di Squadrilli.*

Da questa sentenza appellarono ambo i contendenti. Squadrilli per far ricevere in G. C. civile la terza opposizione. Codignac per farla dichiarare inammessibile, e rigettarsi nel merito per la mancanza nell' attore del carattere creditorio. Così si è contestata la lite. Così si è piatito davanti ai primi giudici. Così davanti ai secondi col favore de' legittimi gravami. Così lo stesso Squadrilli à conchiuso alla udienza *per lo rigetto dello* APPELLO *di Codignac* (2). Così costui à pure conchiuso per farsi diritto al suo gravame. In questi sensi à giudicato la Gran Corte, la quale essendosi convinta della veruna ragione creditoria che assisteva Squadrilli, dichiarò inammessibile i suoi gravami e la terza opposizione. Or dopo tutta questa ostinata contenziona per sapersi, se Squadrilli era o pur no creditore di Codignac e perciò, se poteva, o no gravarsi delle

(1) *Sono le parole del fatto concordato.*
(2) *Sono le parole della conchiusione.*

sentenze della fallita e del salvacondotto ne sorge all' improviso ed alla sordina, nientemeno che un giudicato che ritiene nel primo il carattere creditorio contro del secondo? E quel che è più strano si è che questo portentoso giudicato si sarebbe costituito per acquiescenza di Codignac, nel punto che costui à riempito i tribunali de' suoi clamori contro di Squadrilli, ed à in tutti gli stadì del giudizio gagliardemente sostenuto la mancanza assoluta delle ragioni di credito nel suo persecutore!

Esiste per opposto la contestazione precisa sopra l' essere, o pur no Squadrilli creditore di Codignac, il quale à vigilato assai, e si è ben difeso contro le di lui aggressioni.

Ma poi per le regole sicure della materia il giudicato si costituisce ne' modi legittimi, e non s'induce per lontana argomentazione. Si forma discutendo la quistione, che poi vien decisa definitivamente, e non già supponendo i pregiudizî che non si veggono.

Il giudicato è simile alla transazione (1). Essi ànno massime uniformi e costanti. Come nelle transazioni non si estende il patto oltre del convenuto espressamente (2), del pari nel giudicato non vi è precetto fuori del disputato.

---

(1) *Non minorem auctoritatem transactionem, quam rerum iudicatarum esse, recta ratione placuit. L. 20 cod. de transactionibus*

(2) *Iniquum est perimi pacto, id de quo cogitatum non docetur. L. 9 §. 3 ff. de transactionibus.*

L. 3 ff. eod.

L. 24 e 31 cod. h. t.

L. 135 ff. de verborum obbligat.

L. 14 cod. de inoffic. testam.

L'autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato l' oggetto della sentenza. Art. 1305 ll. cc.

Or per rinvenire nella sentenza del tribunal civile de' 24 di agosto del 1837 un giudicato che avesse riconosciuto nel ricorrente la ragion del credito, uopo saria, che ciò si fosse discusso in quella sentenza, e che di questa ricerca si fossero occupati que' magistrati. Ma per opposto tanto furono alieni dal pronunziarvi, che dichiararono inammessibile la terza opposizione. La dichiarazione d' inammessibilità non pregiudica il merito della lite, comeche i giudici lungi del deciderne, se ne spogliano chiudendo l' ingresso all' azione.

Si dovrebbe convenire in queste astruse sofisterie cioè, che avendo i primi giudici creduto che competesse contro le sentenze impugnate, meglio l' appello che le opposizioni, avessero supposto nello attore la possibilità dell'esercizio dell'uno, o dell'altro gravame.

Ma come indurne mai tali sforzate conseguenze? I primi giudici in astratto discettarono della pertinenza del gravame, e non dissero che a Squadrilli come creditore competesse lo appello. Essi anche in massima ragionando si attennero a questo, e non già alla terza opposizione. E così giudicando rimasero tanto inviolata la quistione contestata, che fecero a Squadrilli *salve le ragioni come per legge*; vale a dire si astennero per modo da statuire nel momento, che ne rinviarono l' esame a chi si apparteneva. Ed è risaputo che la riserba di diritti e di ragioni non attribuisce diritti, ma si sviluppa *pro ut de iure*, essendovi sottintesa la clausola *si qua competunt* (1).

Tutte le artifiziose invenzioni cedono all' evidente schiettezza del fatto, richiamando alla memoria che fermamente Codignac sin dagli albori del giudizio contese l' ammissione del gravame, niegò le ragioni di credito di Squadrilli, e propulsò con vigore le sue

(1) *Sabelli, Repert. Voce Reservatio. Et ibi plura.*

dimande. Appellò espressamente dalla sentenza ripresentando con maggior nerbo tali obbiezioni, sin che ottenne vittoria intera in G. C. civile.

Egli dunque fu vigile custode delle sue ragioni, e non lasciò creare a suo danno verun pregiudizio, che ad onta della verità dei fatti foggia fantasticando il nostro contraddittore.

§. 10 Ipotesi più favorevole a Squadrilli - Anche senza lo appello dalla sentenza dei primi giudici, bene Codignac avrebbe opposto i crediti di costui.

Per rendere la nostra tesi indubitabile, poniamo una ipotesi la più propizia pel ricorrente, cioè a dire, che Codignac non avesse appellato direttamente, ed in principale dalla sentenza de'24 di agosto del 1837, che dichiarò inammessibili le opposizioni di terzo. In questo caso chi mai si sarebbe persuaso, che in G. C. civile fosse stato proibito a lui d'impugnare i crediti di Squadrilli, e di difendersi nel miglior modo che gli sarebbe tornato a proposito?

Squadrilli era attore, e proponeva un gravame. Codignac era convenuto, e come tale in eccezione aveva abilità di contrastare le posizioni nemiche usando di tutti i mezzi che erano in sua balìa. Egli quietando alla sentenza avrebbe conseguito la vittoria sulla dichiarata inammessibilità. Posto per poco che Squadrilli solo si fosse doluto della sentenza; per la stessa ragione che Codignac era convenuto poteva ottimamente, non solo difendersi come fece avanti ai primi giudici, ma dedurre le cose non dedotte, ed aggiugnere nuovi motivi per elidere la domanda dell'attor principale.

Ognun sa che colui, il quale presenta più domande ai primi giudici deve gravarsi della sentenza di costoro, se mai una di quelle ne accogliesse, e preterisse di sta-

tuire sulle altre. Perciocchè in questo caso, qualora l' attore non si dolesse della sentenza pe' capi omessi, acquisterebbe quella forza di cosa giudicata per l' acquiescenza della parte. Questa teorica poggia sul principio che quanti sono i capi della domanda, cui dovrebbe rispondere il giudice, tante sono le sentenze, *quot capita tot sententiae* (1). Queste regole inconcusse e che ritrovano saggia ed adequata applicazione nel rincontro di più domande avanzate dall' attore, mal si adagiano nella circostanza in cui l'attore domandi una sola cosa per più ragioni. Quì, se il giudice di prima istanza prediligga un motivo decisorio piuttosto chè un'altro, l'attore non deve, nè può gravarsi della sentenza, perchè questa à un sol capo; il quale essendo stato favorevolmente a lui deciso, ne conseguiterebbe la inammissibilità dello appello, potendosegli opporre la nota massima, che chi vince non si duole, *quod petit intus habet*.

In vero quale giudicato si formerebbe? Quello per avventura che à pretermesso le altre ragioni chè coincidevano a far ottenere la sentenza nel modo come si rese. Ma il giudicato si forma per acquiescenza sopra i capi omessi, cioè sulle domande non attese, e non già sulle ragioni non discusse. Queste sono mezzi cospiranti allo stesso fine, quelle sono fini diversi. Nuove domande non si possono introdurre in appello, ma nuove ragioni ben possono dedursi davanti ai secondi giudici; *non deducta deduci*, *et non probata probari possunt in appellationibus*. Quindi chi domanda il fondo Tuscolano per più ragioni, che ognuna di esse separatamente mena alla vittoria, ed ottiene lo

(1) *Sirey Jurisprud. tom.* 9. *p.* 119.
Vedete l' arresto della Corte Imperiale di Nîmes quivi riportato del dì 18 maggio 1806.

scopo dei suoi desideri per una delle regioni addotte, non può, nè deve appellare dalla sentenza sul fondamento che le altre ragioni non sono state discusse. Ma per opposto di queste, quante sono, ben può avvalersi in appello, se per avventura il succumbente ristauri la lite gravandosi del deciso dei primi giudici; per lo principio che non sono dimande diverse, ma identici motivi coordinati a produrre un effetto medesimo. Le stesse massime trovano applicazione identica pel convenuto nella inversa condizione del giudizio, qual sarebbe il caso nostro.

Di fatto *l' appello*, scrive il Carrè (1), *è quello che s' interpone dalla parte*, *CHE À SOCCUMBUTO in prima istanza, sia sopra tutti i punti della contestazione, sia SOLAMENTE SOPRA QUALCHEDUNO.* La misura dello appello è la perdita fatta in primo aringo. La riparazione presuppone il danno, e chi non è stato offeso, non può provocare l' ammenda a suo vantaggio.

Rivolgendoci alla causa nostra, queste massime di eterna ragiona si adattano dal meno al più. Codignac disse: Squadrilli manca di azione a perseguirmi in giudizio. Egli non è mio creditore. Il suo gravame è inammessibile. Questa pretensione genericamente espressa costituiva l' unica sua domanda. Il Tribunale nella sentenza riportata di sopra per tenore prescelse la inammessibilità. Dunque accolse la primaria eccezione che vietava l' adito alla domanda. Dunque non riconobbe alcuna ragione di credito in Squadrilli, rigettando le altre eccezioni di Codignac. Dunque non esiste il giudicato, che vietava ai secondi giudici di adottare gli altri motivi che offeriva la parte per avvalorare la sua eccezione per più ragioni.

---

(1) *Lois de procédure civile. Part.* 1. *Livre* 3. *Titre de l' appel pag.* 318.
Berriat-Saint-Prix. Proced. sur l' art. 443 *num.* 3.

In primo luogo perchè le ragioni non sono domande, ma mezzi per ottenere le domande o per respingere l'eccezione, e quindi non si cuoprono col giudicato per via di omissione.

In secondo luogo perchè il Tribunale ricercò in astratto la pertinenza del gravame, ma non rigettò le opposte eccezioni, nè le discusse; quindi non può consistere il pregiudizio per virtù del giudicato su di ciò che non fu disputato.

Da ultimo le altre ragioni, diverse da quella adottate dal Tribunale le somministrava la legge, e non la parte.

I contendenti debbono offrire il nudo fatto al giudice, ma costui deve supplire ed applicare tutti i mezzi di diritto; de'quali se taluno n' è rimaso inosservato, può e deve il giudice di rivisione richiamarlo in pieno esame e vigore. Perciocchè i motivi decisorî dipendenti dalla legge, e non dal fatto dell' uomo non si prescrivono, nè si fuorcludono, ma si rannodano, e si compenetrano nella dimanda o nella eccezione originaria, a ben decidere le quali il giudice debbe aiutarsi di tutte le disposizioni, che gli offre la legge.

Una legge celebre assicura l'assunto da noi sostenuto (1). Essa parla così. *Per hanc divinam sanctionem decernimus, ut licentia quidem pateat in exercendis consultationibus tam adpellatori, quam adversae parti*, NOVIS ETIAM ADSERTIONIBUS UTENDI VEL EXCEPTIONIBUS, QUAE NON AD NOVUM CAPITULUM PERTINENT, SED EX ALIIS ORIUNTUR ET ILLIS CONJUNCTAE SUNT, QUAE APUD ANTERIOREM IUDICEM NOSCENTUR PROPOSITIS.

La somma di questa legge è concepita così: *In causa appellationis. licet* UTRIQUE PARTI NON PROPOSITUM PROPONERE; ET NON PROBATUM PROBARE, *si actionem antiquam respiciat.*

(1) *L. 4 Cod. de tempor. et reparat. appellat.*

E Bartolo chiosa: *Ex parte actoris vel rei* NON PROPOSITA VEL NON PROBATA *in causa principali, ex primis dipendentia non separata* POSSUNT IN CAUSA APPELLATIONIS PROPONI ET PROBARI. Ed a Bartolo son concordi gli altri glossatori.

Tra gli espositori antichi primeggia Ugo Donello (1), il cui fiorito comento per brevità tralasciamo.

Tra i nuovi il Merlin (2) insegna: *Certamente non si possono formare nuove domande in appello non presentate ai primi giudici: ma si possono impiegare mezzi, di cui non si è fatto alcun uso in prima istanza. Voi avete così giudicato il 3 frimajo anno 9 a rapporto di Henrion, cassando una sentenza del Tribunal civile del dipartimento di Giura che aveva deciso il contrario. Voi avete ancora così giudicato agli 8 germinale anno 11 rigettando a rapporto di Ruperon, e sulle nostre conclusioni la dimanda di cassarsi una decisione della Corte di appello di Parigi, che aveva* AMMESSO A PROPORRE IN APPELLO UN MEZZO, CHE NON SI ERA FATTO VALERE IN PRIMA ISTANZA, E DAL QUALE ERA RISULTATO IN APPELLO UNA QUISTIONE, CHE NON SI ERA, NÈ AGITATA, NÈ DECISA IN PRIMA ISTANZA.

Il Toullier (3) scrive: *osservate bene, che se non può proporsi in appello una nuova domanda, è* ALTRIMENTI DEI MEZZI NUOVI OMESSI IN PRIMA ISTANZA. *Le corti debbono ammetterli in appoggio della domanda loro sottomessa in appello. Tale è la giurisprudenza della Corte di Cassazione.* NON BISOGNA DUNQUE CONFONDERE LE NUOVE DOMANDE COI NUOVI MEZZI.

---

(1) *Comment. De iure civili. Lib. XXII. Cap. IV. De replicationibus, duplicat, ec.*

(2) *Repertoir. de Jurisprud. Vol. VII. §. II. pag.* 30. *Edit. de Bruxelles.*

(3) *Droit. Civil.* Vol. X. Cap. VI. *sez. III. art.* 1. *n.* 168. *not.* 1.

Il Rogron (1) ed il Dalloz (2) professano la stessa dottrina. E così à giudicato nel 1834 la nostra G. C. civile e la Corte Suprema nella causa Durante e Pignatelli sulle requisitorie dell'emerito Cav. Letizia. Noi qui ne riportiamo il ragionamento comechè pieno di saper legale e lumeggiato da penna maestra.

» *Secondo Punto* : *Competenza*.

» Considerando, che quando in un giudizio si assumono delle deduzioni, le quali abbiano la qualità, » sia di eccezione contro di una dimanda o in principale o per incidente; sia di repliche alle contrarie » eccezioni , e sia di nuovi motivi , o per sostenere » una dimanda , o una eccezione; in questi rincontri » non mai si scambia il giudizio , benchè si trattasse » di esame nel grado di appello. In fatti o che gli » sguardi si riportino al romano dritto , o all' attuale » procedimento civile le norme non si veggono in un » modo diverso. Ed in vero si potrebbero negare in » oggetto di appello le massime che dal romano dritto » si raccolgono. *Omissas appellationis causas addere*? » Si potrebbe negare in oggetto di eccezione il principio : *Comparatae autem sunt exceptiones defendendorum eorum causa cum quibus agitur ?* In oggetto » di repliche. *Replicatio vocatur quia per eam resolvitur jus exceptionis?* E si negherebbero le differenze » della causa del domandare dall' azione , che dalla » causa dipenda, e de' motivi da sostenerla? Da queste norme adunque è indi surto lo articolo 528 della » procedura civile che in brevi cenni presenta chiaramente il complesso dalle medesime menzionate norme, e non ci è adesso di altro d' uopo, che di vedere

(1) *Cod, de proc. civil. art.* 484.

(2) *Jurisprud. du XIX. siècle, Vol. VIII. pag.* 627 e 428. *demande nouvelle* , *n.* 4 e 5.

» in qual modo sieno riportabili alla presente causa.
» Considerando, che Durante nella specifica proce-
» dette egli in azione contra de' signori Pignatelli; ma
» costoro altronde per lo incidente della offerta anche
» essi agivano, e Durante in questo punto era inti-
» mato, dunque le sue deduzioni erano di eccezione.
» Da ciò astrazione, vedendosi egli succumbente nella
» specifica esorbitante con lo articolo 59, si rivolse
» all' altro art. 33, e ne formò una deduzione nello
» appello contro la sentenza, che aveva contrattato del
» solo incidente della offerta; e per quest' altra ragione
» pretendeva la rivocazione della sentenza appellata;
» conseguentemente non si potrebbero desumere da sif-
» fatti elementi, che o la qualità di eccezioni, o di
» motivi aggiunti alla sua dimanda; e se queste nor-
» me si sono adattate, la censura per questo articolo
» della causa sfugge dallo esame, nè può avere in al-
» cun modo ascolto.

§. 11. D. Giuseppe Squadrilli non può vantare titoli credi-
tori per le cambiali delle quali fece cessione a suo figlio
D. Vincenzo.

È stato di sopra memorato, e qui giova ripeter-
lo, che D. Giuseppe Squadrilli si riputava creditore
di D. Domenico Codignac per dieci cambiali, e delle
quali abbiamo pur cennato la somma, il giorno in cui
esse nacquero, e la qualità or di traente, ed or di
girante che in quelle assunse il nostro difeso.

Di tutte queste dieci cambiali D. Giuseppe ne fe-
ce ampia cessione a suo figlio D. Vincenzo, mediante
scrittura del dì 10 di giugno del 1832.

Il cessionario D. Vincenzo fu sollecito di speri-
mentare senza indugio le sue ragioni contro del debi-
tor ceduto nei tribunali di Trani.

Egli mosse i primi passi giudiziari nel modo stesso, che ora fa suo padre D. Giuseppe.

Oppose di terzo la sentenza di fallita de' 26 di agosto, e l'altra del salvacondotto degli 11 di settembre dell'anno 1823. Chiese pure il pagamento del valore delle prime otto cambiali in ducati 6425.

Codignac eccepiva stare inviolabili le due sentenze, e con esse il fallimento. Essere prescritta contro di lui l'azione nascente dalle lettere di cambio.

Il tribunal di commercio rifiutò le obbiezioni del convenuto in quanto alla sola cambiale de' 31 di luglio del 1819 di ducati 975 con sentenza del dì 31 di gennaio del 1833.

Corse Codignac miglior ventura in G. C. civile, avendo riportato quivi compiuta vittoria con decisione del 2 di luglio del 1834.

D. Vincenzo Squadrilli non depose l'impresa, e ricorse per annullamento in Corte Suprema. Con diverso fato pugnò Codignac in questo ultimo scontro. La decisione venne annullata con arresto del dì 12 di settembre dell'anno 1835. Principal motivo di annullamento si fu che la esistenza del fallimento sospendeva la prescrizione dei titoli nel senso di non aver potuto il creditore liberamente esercitare le sue ragioni per ravvivarli.

Osserva, (sono le parole dell'arresto) *che nella vecchia, come nella nuova giureprudenza fu sempre rispettata la regola di non esser dato di prescrivere contro di colui, cui mancava il potere di agire: regola ampiamente conservata dal nostro legislatore negli articoli* 2157 *e seguenti LL. CC.*

Che inoltre ha egli conservato un' altro principio ugualmente giusto ed inalterabile, di potersi civilmente interrompere la prescrizione in virtù di una citazione giudiziale, di un precetto, o di un sequestro intimato

a colui, cui vuolsi frostornare il corso della prescrizione art. 2150 LL. CC.

Che però cotesti atti capaci d'interrompere la prescrizione sono vietati ai creditori commerciali del fallito. In tal caso la esazione dei loro crediti è sospesa: qualunque pagamento volontario è anzi nullo, anche nei dieci giorni, che precedono l'apertura del fallimento.

E che quindi spogliato di pieno diritto il fallito dell'amministrazione di tutti i suoi beni, non può non essergli interdetta ogni attività art. 434 delle leggi di eccezione, ed a vicenda non può non essere sottratto a tutti i creditori commerciali il potere di sperimentare liberamente i loro diritti.

Osserva che nelle specie concorre il fallimento di Codignac; egli ne fece volontariamente la dichiarazione nel 25 agosto 1823, retrotraendola al 28 febbraio 1820: egli nell'anno 1833 epoca del giudizio di Squadrilli insisteva poichè fosse inviato al giudizio della fallita.

Rinviata la causa alla G. C. civile di Napoli, questo collegio sulle posizioni stabilite dalla stessa Corte Suprema tenne per indubitata la esistenza del fallimento. Essa si giovò delle confessioni istesse di Squadrilli; degli atti giuridici all'uopo compilati; delle sentenze profferite, e finalmente spregiò le invereconde negazioni dell'attore, il quale mentre si giovava del fallimento per distogliere la prescrizione delle tratte commerciali; lo negava poi apertamente, quando intendeva ad abbatterne la dichiarazione, e con essa anche il salvacondotto interino.

La terza Camera della G. C. civile con l'intervento del Presidente Commendator Tavassi rese la seguente decisione nel giorno 20 di settembre del 1836.

Quistioni.

1.ª Ha luogo la opposizione di terzo prodotta da D. Vincenzo Squadrilli avverso gli atti della fallita di D. Domenico Codignac?

2. Si deve far diritto all'appello interposto dallo stesso Codignac contro la sentenza del Tribunale civile di Trani funzionante da Tribunale di Commercio dei 31 agosto 1833?

3. Che dell'appello incidente di D. Vincenzo Squadrilli?

4. Le spese?

Sulla 1.

» Considerando, che la opposizione di terzo di
» D. Vincenzo Squadrilli contro gli atti della fallita di
» D. Domenicc Codignac manca assolutamente di base.
» Per fatto si ha, che D. Domenico Codignac, che sin
» dal giorno 18 febbrajo 1820, aveva fatto punta a' pa-
» gamenti, ed alle sue operazioni commerciali nel dì 25
» agosto 1823 fece la dichiarazione di fallita nella Can-
» celleria del Tribunale Civile di Trani, rivestito delle
» attribuzioni di Tribunale di Commercio, dal quale nel
» dì seguente 26 agosto 1823 con sentenza resa in ca-
» mera di consiglio fu dichiarata l'apertura della fallita
» avvenuta sin dal 28 febbrajo 1820. Furono destinato il
» Commessario, e gli agenti. Furono poi suggellati gli ef-
» fetti del fallito nel giorno 28 agosto, ed assicurata la
» sua persona per mezzo di un'usciere. Nel dì 5 settem-
» bre 1823, il Commessario fece rapporto al Tribunale
» secondo l'articolo 450 LL. di eccezione intorno allo
» stato del fallito, che risultava dal suo bilancio, e pro-
» pose di accordarglisi un salvacondotto, ed il Tribunale
» con sentenza del dì 11 settembre 1823 accordò a D. Do-

» menico Codignac un salvacondotto interino contro
» qualunque arresto personale provveniente da condanna
» commerciale - Gli agenti osservando di essere trascorso
» il termine de' 15 giorni tra 'l quale l'articolo 451 delle
» LL. di eccezione accorda loro l'amministrazione inte-
» terina del fallimento, nel dì 15 settembre 1823 ne
» fecero rapporto al Tribunale per esserne esonerati e nel
» giorno 27 di quel mese fu affissa a' termini dell' arti-
» colo 449 LL. di eccezione la sentenza de' 26 agosto
» 1823, che aveva dichiarato il fallimento di D. Do-
» menico Codignac, ed in seguito si procedè ad altri
» atti ulteriori. Or dopo tutto ciò come può dirsi, che
» D. Domenico Codignac non abbia mai dichiarato la
» sua fallita, o che al più questa non ebbe veruno effetto?
» Lo stesso D. Vincenzo Squadrilli la riconobbe tanto,
» che se ne valse per opporla alla eccezione di Codignac
» della prescrizione delle cambiali per lo elasso di cin-
» que anni con aver detto, che egli non avendo po-
» tuto agire contro Codignac fallito, invano da costui
» gli si opponeva la prescrizione di cinque anni per la
» nota massima, che *contra non valentem agere non cur-*
» *rit praescriptio* - Codignac non mancò di opporre a Squa-
» drilli la fallita, avendo conchiuso nel Tribunale Civile
» di Trani funzionando da Tribunale di Commercio nel
» dì 31 gennajo 1833, che il Tribunale voglia circoscri-
» vere tutti gli atti, e rinviare il sig. Squadrilli al giu-
» dizio di fallita, ma il Tribunale non elevò quistione
» su tal dimanda, e perfettamente si tacque. Nella de-
» cisione della G. C. civile di Trani de' 27 settembre
» 1834 in contumacia confirmata in grado di opposizio-
» ne, vi si legge; *contro tale istanza di Squadrilli,*
» *D. Domenico Codignac dedusse di dovere il Tribunale*
» *circoscrivere tutti gli atti, essendo esso fallito, e rinviare*
» *Squadrilli al giudizio di fallita*, ma quella G. C. ci-
» vile, avendo rivocato la detta sentenza, ed assoluto

» Codignac fece assai più che rinviarlo al giudizio di fal-
» lita. Annullate le due decisioni in contumacia ed in
» grado di opposizione della G. C. civile di Trani dal-
» l'arresto della Corte Suprema di giustizia de' 12 set-
» tembre 1835, dovendo questa Gran Corte civile in
» grado di rinvio esaminare l'appello di Codignac avver-
» so la sentenza del tribunale di commercio de' 31 gen-
» najo 1833, e le sue deduzioni presso di quel Tribu-
» nale, non trovando impugnati di frode gli atti della
» fallita di Codignac, anzi ravvisandoli in perfetta regola,
» non trova ragione da ammettere la opposizione di ter-
» zo, che contro quegli atti si è prodotta da D. Vin-
» cenzo Squadrilli. E qui non è inutile di osservare anche
» che D. Gaetano Muscilli altro creditore di D. Dome-
» nico Codignac, avendo prodotto opposizione di terzo
» alla sentenza de' 26 agosto 1823, che dichiarò il fal-
» limento, ed a quella degli 11 settembre 1823, che
» accordò a D. Domenico Codignac un salvacondotto
» interino, la G. C. civile di Trani, dopo di un mez-
» zo istruttorio inutilmente dato a Muscilli onde provare
» le sue deduzioni contro la fallita, con decisione del
» 1 agosto 1834 rigettò una tale opposizione, e ordinò
» la esecuzione delle due sentenze anzidette, condannan-
» do Muscilli alle spese.

Sulla 2.

» Considerando, che D. Domenico Codignac presso
» del Tribunale civile di Trani funzionante da Tribunale
» di commercio oppose alla dimanda di Squadrilli il rin-
» vio della causa al giudizio della fallita, e il Tribunale
» senza elevar quistione su tal deduzione, ma semplice-
» mente non arrestandosi alla eccezione della fallita, aven-
» do giudicata nel merito, ha buon dritto Codignac di
» gravarsi di siffatta sentenza, che senza motivazione,

» rigettando la eccezione della prescrizione quinquennale,
» e privandolo di quanto le leggi di eccezione sul falli-
» mento dispongono a suo pro, lo condannò esecutiva-
» mente al pagamento de' duc. 975.

Sulla 3.

» Considarando, che rivocandosi la sentenza, che in
» parte fece dritto alla eccezione di Codignac, ed in
» parte le rigettò, e rinviandosi la causa al giudizio di
» fallita, non può accogliersi l' appello per incidente di
» Squadrilli, che pretende la rivoca della parte della
» sentenza, che lo dichiarò carente di azione per le
» tratte, nelle quale Codignac è girante, perchè non era-
» no state intimate a lui tra i quindici giorni da quello
» del pretesto.

Sulla 4.

» Considerando, che convenga riunire le spese al
» merito principale del giudizio presso della fallita, al
» quale sono rinviate le parti.

» La Gran Corte civile pronunziando diffinitivamen-
» te in grado di contumacia riunita e di rinvio dalla
» Corte Suprema di giustizia, rigetta l' opposizione di
» terzo prodotta da D. Vincenzo Squadrilli avverso gli
» atti della fallita di D. Domenico Codignac. E quindi
» facendo dritto all' appello prodotto dallo stesso signor
» Codignac contro la sentenza del tribunale civile di
» Trani funzionante da quello di Commercio del 31
» agosto 1833, e rigettando quello per incidente di Squa-
» drilli, rivoca la medesima sentenza ed annulla il pro-
» cedimento, che ha avuto luogo direttamente contro di
» esso Codignac ed ordina, che il suddetto Squadrilli
» faccia valere le sue ragioni presso gli atti della suddi-
» visata fallita.

Le spese sono rinviate al merito principale del giudizio presso la fallita.

L' esecuzione a chi di dritto.

§. 12. Atti giuridici posteriori alla decisione di rinvio de' 20 settembre del 1836 - Ulteriori conferme di questa verità di fatto operate dal cessionario D. Vincenzo Squadrilli.

Costui convinto della giustizia della decisione suddetta, e che egli stesso aveva provocato, non ardì nè anche di levarne la spedizione; cosicchè è dessa un solenne giudicato contro di lui.

Egli fecondo però d' ingegnosi trovati, e fabbro industrioso di ambagi giudiziarie pensò di carpire per altra via una dichiarazione, declinando lo scontro del giudicato medesimo.

Dissepellì le ultime cambiali de'26 di ottobre del 1819 importanti insieme la somma di duc. 1900, e che non aveva contestato nel primo giudizio spento nel rinvio.

Egli convenne Codignac per lo pagamento di entrambe, ed impugnò di nuovo il fallimento ed il salvacondotto. Succumbette in parte davanti al tribunal civile il convenuto, ma conseguì solenne trionfo in G. C. civile di Trani, la quale in vista dello arresto della Corte Suprema, e della decisione della G. C. civile di rinvio, che ambo avevano tenuto fermo al fallimento, pronunziò così nel 19 gennajo 1837.

La G. C. civile pronunziando diffinitivamente sulle opposizioni prodotte da D. Vincenzo Squadrilli alla decisione de' 10 di giugno 1835, annulla il procedimento, che à avuto luogo direttamente contro di D. Domenico Codignac per le due cambiali in quistione, l' una di duc. 1300, e l' altra di duc. 600, e rinvia l' opponente signor Squadrilli al giudizio di fallita di esso sig. Codignac.

Duro oltre ogni credere D. Vincenzo à denunziato questa decisione della G. C. civile di Trani all'ammenda della Corte Suprema, e lo stesso Consiglier relatore della causa attuale lo è parimente dell' altra, della quale però non è ancor matura la discussione.

§. 13. Conseguenze legittime, che discendono da questi fatti - Evidenza del sistema assurdo del ricorrente.

Dalla serie di tutti gli avvenimenti con fedeltà narrati sino a questo punto si raccoglie, che D. Domenico Codignac lotta orribilmente da sei anni con D. Vincenzo Squadrilli, il quale lo persegue senza posa armato della cessione del padre per le dieci cambiali: cessione che à formato, e forma l' unico titolo creditorio di D. Vincenzo che à dato origine a tanti piati.

Riluce del pari una purissima verità, che contro del cessionario D. Vincenzo Squadrilli Codignac à riportato più vittorie, e precisamente due giudicati inoppugnabili. Il primo nella decisione de' 20 di settembre del 1836 in grado di rinvio, nè anche più spedita; l'altra della G. C. civile di Trani de' 19 di gennaio del 1837 a quella identica, ed impugnata di ricorso. Le quali concordemente ànno ributtato le opposizioni di Squadrilli, recate al fallimento ed al salvacondotto, avendolo rinviato a quel giudizio.

Ciò posto domandiamo a suo padre D. Giuseppe in qual modo, e con qual presidio si aiuta della cessione?

A' egli ripreso legalmente i diritti che con la cessione aveva sin dal 1832 trasfusi a suo figlio Vincenzo?

Egli non può evadere da un dilemma.

O egli à ricomperato i diritti suoi originarî trasferiti a suo figlio, ed in questo caso è legato dalla

osservanza del fatto di costui e dalle pronunziazioni giudiziarie che ànno avuto luogo contro di lui.

O egli non à riscattato la vendita de' diritti, ed allora non può stare in giudizio, perchè manca di titolo, di diritto, e perciò d' interesse.

Discutiamo brevemente la proposta alternativa.

§. 14. Dimostrazione del verun riscatto della cessione fatta da D. Giuseppe a suo figlio D. Vincenzo Squadrilli.

Frugando da capo a fondo le narrative non si vede in alcun luogo di esse un documento che assicuri della retrocessione fatta da D. Vincenzo a D. Giuseppe de' diritti contro di Codignac. Per l'opposto costui à sfidato l' attore a comunicare questo titolo di ripristinazione, e più volte s' incontra la stessa querela spesso ripetuta, e non mai esaudita dall' attore. Dunque non vi è un titolo, che dimostri la redenzione a favore di D. Giuseppe dei diritti venduti à suo figlio D. Vincenzo nel 10 di giugno del 1832. E noi aggiugniamo, che anche nella prima contrattazione non vi fu prezzo; comeche è strano assai che il figlio paghi al padre ducati 10,000 in pronti contanti per aquistare un credito contro di un fallito! . . . . . Inoltre tra padre e figlio, come tra i prossimi congiunti *fraus vel simulatio facile praesumitur*, dicevano i nostri dottori. Ma sia pace a queste cose, ritorniamo alla causa.

D. Giuseppe dunque non tiene il titolo di retrocessione. Quì si risponde, che tiene la garantia prestata nelle forme di commercio e promessa a suo figlio, come pure una condanna solidale con Codignac a pagare il debito.

E ciò che importa nel senso di sostenere il giudizio istituito da D. Giuseppe Squadrilli cedente?

Il patto della garantia stipulato nella scrittura di

vendita dei diritti si restringe nei rapporti tra coloro che la conchiusero, cioè tra il cedente ed il cessionario. Desso è inefficace contro del debitor ceduto. Opera il regresso sol quando è dimostrato, che il cedente astretto in vigor del patto dal cessionario, abbia ripreso i suoi diritti, avendo restituito il prezzo della cessione. Senza di questo fatto essenziale, che verifica la garantia, e che lo riveste dei suoi antichi diritti che trasferì in altri, il cedente non può dirigersi contro del debitor ceduto, massimamente quando costui sta tuttora alle prese col cessionario, sì come si è ampiamente dimostrato. Non si può, nè si deve pugnare per lo stesso titolo, nel mentre stesso, e con due persone diverse.

Le teoriche di legge sono evidenti sul proposito. Gli articoli 117 e 139 delle LL. di eccezioni non dispongono altro, che il *traente, ed il girante sono garanti insolido dell' accettazione e del pagamento alla scadenza.* Ma basta forse esser girante per rivolgersi contro del traente per lo importo della tratta, se non si dimostra prima di averla soddisfatta? Certo che no. Il girante ne aquista il diritto, quando à estinta la obbligazione comune. Può solo far gli atti di cautela nei periodi fissati dalla legge per non decadere dal diritto a poter essere rimborsato. Ciò importa poter solo preparare un' azione futura, la quale si verifica tosto che egli di suo danaro avrà pagato il creditore comune (1). Queste massime inconcusse sono coerenti, anzi rientrano nella disposizione generica contemplata nel corpo delle leggi civili nel luogo proprio, vale a dire della *solidità dei debitori.*

L' art. 1267 dispone, che *il condebitore di un*

(1) Vedete tutte le disposioni delle LL. di eccezioni dai citati articoli in poi.

debito solidale CHE LO HÀ PAGATO PER INTERO, *non può ripetere dagli altri, se non la quota e porzione di ciascuno.* È dunque chiaro che il garante, o anche il condebitore nel solido, che è un caso ancor più forte, non ànno azione al rimborso per effetto del semplice obbligo, ma sorge in loro questo diritto, quando esiste il fatto del pagamento da essi eseguito, che estinguendo la prima obbligazione, li riveste delle ragioni del creditore dismesso col proprio danaro contro del condebitore moroso.

Ma se questo estremo non concorra, il cedente non à diritto per essere rimborsato di un credito che non à pagato; e se D. Giuseppe Squadrilli non à per sè il favore di questi fatti, non può riputarsi per questo lato creditore di Codignac, e tantomeno interessato a tormentarlo come fa di presente.

§. 15. Dimostrazione della seconda proposizione - Anche quando avesse ricomperato il credito, gli osterebbe il fatto del cessionario.

Nel linguaggio dei giureconsulti cedere un credito, un diritto, un'azione equivale a vendere un diritto, un credito un'azione. *Cedere est vendere.* (1),

In vero anche le nostre leggi civili scambiano queste due parole d' identica significazione, e negli articoli 1538 e 1539 precettano, che LA VENDITA, O LA CESSIONE *di un credito comprende le accessioni del credito stesso* (2).

Colui che VENDE *un credito, o altro diritto incorporale, dee garentirne l' esistenza . . .* (3).

(1) *L. 4 cod. Empt. vendit.*
(2) *Art.* 1538.
(3) *Art.* 1539.

E seguendo questo sistema son comuni per legge alla vendita dei diritti, e de' beni immobili le regole per la garantia verso del comperatore, anche nel concorso del patto in contrario.

Non è men certo, che il cessionario è il procuratore in cosa propria del cedente, e come comperatore del credito è anche il di lui successore a titolo singolare.

Ed è pur canone irrecusabile, che ciò che osta agli autori, osta del pari ai rappresentanti dei medesimi. *Quod ipsis qui* CONTRAXERUNT *abstat*, *et* SUCCESSORIBUS *eorum obstabit* (1).

Da questo comun centro si spandono le regole speciali delle varie materie contemplate nel corpo del diritto, e precisamente quella della intelligenza e della autorità della cosa giudicata.

È risaputo che per costituirsi cotesta perentoria eccezione fa d'uopo che siesi disputato tra le *stesse persone*. Ma queste espressioni ànno un senso legale estensivo, il quale comprende tutti coloro, che o sono stati fisicamente in giudizio, ovvero legalmente rappresentati.

Il giudicato offende egualmente colui che direttamente si è difeso, quanto colui che in altri à trasferito i suoi diritti, e che è stato rappresentato da lui.

Exceptio rei iudicatae, insegnò PAPINIANO (2), *nocebit ei*, *qui in dominium* SUCCESSIT *eius*, *qui iudicio expertus est*.

E POMPONIO (3). *Si pro servo meo fideiusseris*,

---

(1) Vedete ciò che dottamente dice TOULLIER, sviluppando questo principio nell'addizione al volume XI del suo diritto francese intorno alla trasmissione dei diritti, e delle obbligazioni dei successori a titolo singolare.

(2) *L.* 28 *ff. de except. rei iudic.*

(3) *L.* 21 §. *ult. ff. h. t.*

et mecum de peculio actum sit: Si postea tecum eo nomine agatur, EXCIPIENDUM EST DE RE JUDICATA.

Ed ULPIANO (1) *hoc iure utimur, ut ex parte actoris in exceptione rei iudicatae hae persone continentur, quae rem in iudicium deducunt; inter hos erunt* PROCURATOR, CUI MANDATUM EST, TUTOR, CURATOR FURIOSI, VEL PUPILLI, ACTOR MUNICIPUM.

Ed il ZANGERO nel luogo cennato di sopra tesse lungo catalogo di questi casi (2).

Finalmente chiuderà la dimostrazione la dottrina dell' insigne TOULLIER (3). *È evidente che l' autorità della cosa giudicata à luogo pro et contra di coloro, i quali senza essere stati personalmente parti in giudizio, vi sono stati rappresentati da un mandatario, o procuratore, dai loro tutori, curatori, o altri amministratori legittimi; pro et contra le donne rappresentate dai loro mariti, allorchè si tratta dell' amministrazione dei beni, o delle azioni mobiliari e possessoriali, che riguardano le loro mogli.*

L' autorità della cosa giudicata à anche luogo per la stessa ragione pro et contra i successori di colui che era parte, o giustamente citato in giudizio.

Applicando alla nostra causa questa regola di sana giureprudenza, sarà costretto anche lo più ritroso a confessare, che D. Giuseppe Squadrilli abbia eternamente contro di sè l'incrollabile autorità della cosa giudicata costituita rimpetto al suo cessionario D. Vincenzo, e che per conseguente non possa disputare di terza opposizione contro della dichiarazione del fallimento e del salvacondotto, allorchè questi identici

(1) *L.* 11 §. 7 *h. t.*
(2) *Tract. de Exceptionibus. part.* 3 *cap. XVII. pag.* 628 *n.* 29.
(3) *Tom.* 10 *pag.* 170.

gravami sono pure stati promossi, discussi, e rigettati a pregiudizio del cessionario da un doppio giudicato. Questi ostacoli sono insormontabili per D. Giuseppe, e perciò depongono del massimo torto della sua causa nella sede dell' attuale giudizio. Riscatti D. Vincenzo suo figlio e suo cessionario le patite offese: faccia distruggere i giudicati contro di lui costituiti: paghi in effetti D. Giuseppe e redima pria i suoi crediti, e poi potrà procedere nel modo, e nelle forme che si attenta di fere attualmente, senza ragione e senza consiglio.

§. 16. La indicazione nel bilancio del 1824 non induce ricognizione di verun debito verso di D. Giuseppe Squadrilli.

Costui persnaso, che le lettere di cambio non gli avrebbero prestato appoggio pel giudizio che intentava, atteso le osservazioni di sopra disaminate, avvisò in appello di deviare dal cammino, e presentare in soccorso tre altre origini di credito.

I. Una sentenza di condanna di 115 tomoli di grano a favore di D. Riccardo Ceci, residui di tomoli 1000 per ordine tratto da D. Domenico Codignac il dì 14 maggio 1819, scadenza 20 di agosto, accettato pel pagamento da D. Giuseppe Squadrilli nel giorno 10 dello stesso mese.

II. Due cambiali in firma D. Michele Codignac, accettate da D. Domenico, e da D. Giuseppe Squadrilli girate allo stesso Ceci. La prima del dì 20 marzo 1819 per ducati 800; la seconda di ducati 410 de' 26 dello stesso mese ed anno.

Noi faremo quindi a poco la critica ragionata di queste futili pretensioni. Per ora ci occuperemo a dimostrare un' aberrazione manifesta del ricorrente, il quale tostochè rimane conquiso sopra la inesistenza dei suoi crediti, subito ricorre ad indurre giudicati, e ri-

cognizioni volontarie attingendole da altre lontanissime origini.

Egli dice, che questi suoi crediti furono confessati da Codignac e riferiti nel bilancio del 1824.

È a sapersi, che D. Domenico Codignac agognava nell' anno suddetto ad una cessione di beni. Egli per aggiugnerla produsse il consueto libro dell' attivo e del passivo delle sue possidenze.

Depongono le narrative, che in quello, e precise nel n.° 43, si legge così: *a D. Giuseppe Squadrilli di Andria ducati* 2493. 75 CON CAMBIALI.

Questa dichiarazione sicuramente non può intendersi per le cambiali di Ceci, poichè queste formano insieme la somma appena di ducati 1210. E poi Codignac sicuramente intendeva parlare di crediti liquidi per virtù di cambiali nel momento in cui presentava lo stato. Egli sicuramente parlò di quelle cambiali non ancora prescritte, delle quali si trovava D. Giuseppe Squadrilli creditore fin dal 1819, e che poi cedette a suo figlio Vincenzo nell' anno 1832. Voler dare alla indicazione del bilancio una intelligenza diversa, equivale a volere sforzare la mente nostra per contorcere e violare la giacitura del fatto materiale tal quale a noi e senza stento si appresenta.

Ma che sia stata questa la vera intenzione, lo pruovano la spiega datavi dallo stesso cessionario D. Vincenzo Squadrilli, e l'autorità della Corte Suprema che emana dall' arresto poco fa citato de' 12 di settembre del 1836.

D. Vincenzo Squadrilli davanti ai giudici del merito fortificava la sospensione della prescrizione delle tratte opposta a suo danno, appigliandosi anche alla *riconoscenza volontaria* del debitore (1).

(1) È questa una eccezione fissata dall' art. 195 ll. di

Egli diceva così (1): *Produsse uno stato attivo e passivo del quale D. Domenico Codignac aveva inteso di fare uso presso all'anno* 1824 *per una tentata cessione di beni*; NEL QUALE STATO AL NUMERO 43 ERAN RIPORTATE LE CAMBIALI NELL' IMPORTARE DI DUCATI 2493. 75.

D. Vincenzo di questo fatto ne costituiva il quarto mezzo del suo ricorso contra la decisione de' 20 di settembre del 1834, e sosteneva, *Riconosciuto il debito commerciale per atto separato, cessare la prescrizione quinquennale. Essersi deciso in contrasenso di questa massima. Inoltre mal definito che il riconoscimento dovesse scambiare la obbligazione commerciale.*

La stessa Corte Suprema accoglieva il mezzo nel riportato arresto de' 12 di settembre del 1836 in questi termini: *Che nella specie i fatti articolati involvevano interruzione della prescrizione*, ATTESA LA RICONOSCENZA VOLONTARIA DEL DOVERE PER AVVENTURA FATTA DAL DEBITORE, E DEL DIRITTO DI COLUI, CONTRO DEL QUALE ERA COMINCIATO.

Adunque l'accenno del bilancio del 1824 fu rivolto dal cessionario D. Vincenzo Squadrilli a sostegno dell' azione tuttora viva delle cambiali, in lui trasferite da suo padre D. Giuseppe.

Il suo desiderio fu avvalorato dall' autorità veneranda della Suprema Corte. Come ora si tenta da D. Giuseppe di rovesciare tutto cotesto edifizio, e di voler dare ad intedere che in quella designazione non si parlò mai delle lettere traettizie cedute a suo figlio?

---

eccezione alla prescrizione quinquennale negli affari di commercio.

(1) Sono parole del fatto concordato, transfuse in fatto premesso alle considerazioni del citato arresto.

Tosto che si è giudicato sopra la influenza di quel documento a danno di Codignac, non può ritornarsi a decidere su di quello per altra causa; dargli diversa interpretazione; e far sì che una istessa carta, ed un fatto medesimo serva e risponda a due oggetti diversi e contrarî, promossi da due distinte persone, ed in giudizi affatto separati tra loro.

Da ultimo manca pure il verosimile nel rinconntro; perciocchè la somma dei ducati 2493. 75 indicata nel bilancio è molto minore dei ducati 6425 chiesti da D. Vincenzo in quel primo giudizio, nel quale aveva prodotto le otto cambiali di sopra memorate; per modo che non può dirsi, che incluse queste nella indicazione, rimanendo un supero, in questo si comprendessero gli altri crediti di D. Giuseppe Squadrilli. Potrebbe per lontana ipotesi occuparci per poco questo sospetto, qualora la somma indicata fosse maggiore di quelle che collettivamente vi si vorrebbero includere; sospetto che non ritrova alcuna sede dacchè come si è visto i crediti ceduti a D. Vincenzo *per le dieci cambiali* ammontano a duc. 8325 in complesso, e la indicazione del bilancio appena è di ducati 2493. 75. Pare perciò vittoriosamente dimostrato di non esistere nel caso nostro veruno riconoscimento volontario a pro di D. Giuseppe Squadrilli.

§. 17. Non esiste credito per le 115 tomola di grano per conto di Ceci

Le narrative parlano così a questo riguardo: *Squadrilli comunicò il protesto elevato da Riccardo Ceci per lo saldo di un'ordine tratto da D. Domenico Codignac per tomoli mille grani sopra Squadrilli, che lo accettò. L' ordine suddetto segna la data 14 maggio 1819, scadenza 20 agosto detto.*

Dunque è costante nel fatto, che Codignac fu traente dell' ordine di quantità assai più ampia dei tomoli 115, e che D. Giuseppe Squadilli lo accettò.

Innanzi tratto osserviamo, ciò che dalle G. C. civile opportunamente fu considerato, cioè a dire che l' attore Squadrilli non à mostrato, e tanto meno prodotto in giudizio la quitanza di Ceci, o l' ordine originale estinto il che forma pruova evidente che non à pagato il debito.

Egli à esibito soltanto due sentenze, l' una contumaciale del 1820, l' altro in grado di opposizione del 1822 che lo condannarano a pagare lo importo de' 115 tomoli. Siamo quindi negli stessi termini delle teoriche riportate a proposito dello effetto del patto di garantia. È ben diverso esser condannato a pagare dall' aver pagato effettivamente. Per potere Squadrilli rivolgersi contro di Codignac per la rivalsa, deve preliminarmente chiarire di aver dismesso Ceci col suo danaro. In contrario come potrà senza questa necessaria e precedente dimostrazione costringere Codignac a pagare a lui quel tanto che non si sa fino a questo momento, se a Ceci si è pagato, e che costui in difetto ben potrebbe pretendere contro di Codignac un' altra volta direttamente in virtù di quell' ordine medesimo? Di più Squadrilli, mentre sostiene di volersi ristorare sopra di Codignac, non solo non dimostra l' avvenuta sodisfazione, ma nè anche esibisce il titolo, ossia l' ordine originale. L' assenza del titolo rilevata pure dalla G. C. giudicatrice persuade senza esitanza che Ceci non sia stato effettivamente soddisfatto da Squadrilli, e che costui cerca di avvantaggiarsi nel garbuglio di queste faccende.

Ma poniamo per poco, che il ricorrente avesse fatta la dimostrazione di aver egli veramente dismesso Ceci, non per questo avrebbe vinta la causa. Egli

si troverebbe contro la presunzione di legge di aver pagato con provvista di fondi fattagli da Codignac traente. E questa osservazione interessante e decisiva non è stata smentita, nè tampoco à chiesto Squadrilli il mezzo per abbatterla.

Le presunzioni sono le conseguenze che la legge, o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto (1).

Il principio comune ad ogni specie di presunzione è l'analogia delle conseguenze tratte da un fatto noto ad un fatto ignoto, originato da quello che sovente accade, *ex eo quod plerumque fit*.

La verosimiglianza e la probabilità sono il fondamento delle presunzioni legali e delle semplici presunzioni dell'uomo.

La serie immensa de' possibili, e l'eccessiva varietà degli accidenti umani fece distinguere i vari gradi di credibilità di un fatto supposto, ed il potere legislativo fissò con regole certe questa progressione di avvenimenti, imprimendo a ciascuno una autenticità relativa e singolare.

Si distinsero quindi per antica scuola le presunzioni di dritto, *iuris*; di diritto e del diritto *iuris et de iure*; semplici dell'uomo *hominis*. Per nuova la seconda categoria è abolita: esse sono di legge, o dell'uomo.

Quelle costituiscono di per sè una verità incontrastabile. Queste son rimesse alla prudenza ed alla dottrina del magistrato (2).

Nelle presunzioni legali, ossieno quelle di diritto la legge pigliando una presunzione per fondamento; statuisce sul punto presunto, come se fosse vero e di-

---

(1) *Art.* 1303 *LL. CC.*
(2) *Art.* 1307 *LL. CC.*

mostrato. Così insegnava l' incomparabile ANDREA ALCIATO (1) gran maestro di giureprudenza, e primo autore donde ebbe origine la scuola erudita degl'interpreti, cotanto poi illustrata dal CUIACIO e dall'eletta schiera de' suoi contemporanei e successori. Egli diceva *praesumptio iuris et de iure est dispositio legis aliquid praesumentis et super praesumpto, tanquam sibi comperto statuentis*. Alla quale definizione aggiungne il MENOCHIO, (2) che *praesumptio juris est a lege introducta, et dicitur etiam de jure, quia super tali praesumptione lex inducit firmum ius, et habet eam pro veritate.*

Non tutti i fatti però sono dalle leggi elevate a presunzioni da lei stabilite, ma quelli sì bene contemplati da una disposizione speciale.

Quel fatto adunque che tiene per sè il favore della provvidenza della legge è verità incontrastabile *tamquam sibi comperto statuentis*. Questi fatti sono indicati nell' articolo 1304 delle leggi civili, nel quale al §. 2. si legge *nei casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà*, O LA LIBERAZIONE RISULTI DA ALCUNE CIRCOSTANZE DETERMINATE.

Le vigenti leggi non ànno però tenuto rigorosamente alla verità presuuta del fatto ignoto. Esse seguendo i principi dettati dal sommo d' AGUESSAU, (3)

---

(1) *Tract. de praesumpt part.* 2. *n.* 11, *e* 12.

(2) *De praesumptionibus lib.* 1 *quaest.* 3.

(3) *Tal' è la natura di queste presunzioni. La verosimiglianza e la probabilità loro servono di fondamento; ma sì come sovente non v' à cosa che sia più discosta dal vero quanto la verosimiglianza, e che la falsità à spesso una apparente probabilità, è proprio di questa presunzione, come di tutte le altre che sono poggiate sullo stesso principio; esse possono venir distrutte da altri argomenti; e se la verosimiglianza che costituisce tutta la loro forza è combattuta da ragioni più solide, i giudici rigetteranno questo falso baglio-*

professati dalla medesima scuola àn pure ammesso una pruova, per combattere la presunzioni di legge. Nei casi adunque, nei quali anche la pruova contraria è ammessa, la presunzione sta sempre ferma ed incontrastabile sino a che l'opposto non si dimostri a caratteri chiari e manifesti.

Da questi puri fonti derivono le disposizioni dell' articolo 1306 delle LL. CC. vigenti. *La presunzione legale dispensa da qualunque pruova colui a favore del quale essa esiste.*

Non è ammessa veruna pruova contra la presunzione della legge, quando sul fondamento di tal presunzione essa annulla taluni atti, o nega l'azione in giudizio; purchè la legge non abbia riservato la pruova in contrario.

Pel nostro caso la presunzione sta contro di Squadrilli per testo espresso delle leggi di eccezione.

L'accettazione di una cambiale (1) *a riguardo del possessore e de' giranti costituisce la pruova della seguita provvista dei fondi.*

NEL CASO IN CUI L'ACCETTANTE SI RIVOLGE CONTRO AL TRAENTE, L'ACCETTAZIONE OFFRE UNA SEMPLICE PRESUNZIONE CONTRO LA QUALE PUÒ AMMETTERSI LA PRUOVA CONTRARIA (2).

Dunque in questo articolo è fissata per legge speciale la presunzione della provvista dei fondi contro dell'accettante. Sol che questa presunzione è assoluta a favore del possessore, ed è ralativa verso del traente. Nel primo caso non può smentirsi; nel secondo soffre una pruova contraria. Ma questa pruova è a carico dell' accet-

---

re per dare il loro suffragio al solo lume della verità Tom. II. pag. 532.

(1) *Art.* 116.

(1) Il nostro caso è di ordine in derrate. Ma tutte le disposizioni stabilite per le lettere di cambio sono comuni agli ordini in derrate. Art. 190 leggi di eccezioni.

tante, e se non si faccia da lui, rimane inviolata e ferma la presunzione a pro del traente stabilita dalla legge in una disposizione apposita, cioè della seguita provvista dei fondi. Perciocchè *tutto quello che d' ordinario accade*, insegnava GIOVANNI DOMAT (1), *e naturalmente avviene è tenuto per vero come all'incontro ciò che non è nè ordinario, nè naturale, non passerà mai per vero se non sia provato. Su questo principio sono fondate le presunzioni, che un padre ama i suoi figli, che ognuno prende cura dei suoi affari*, CHE COLUI IL QUALE PAGA ERA DEBITORE.

Consono a questa opinione è pure PAOLO giureconsulto che lasciò scritto; *praesumptionem pro eo esse qui accepit, nemo dubitat. QUI ENIM SOLVIT NUMQUAM ITA RESUPINUS EST UT FACILE SUAS PECUNIAS IACTET, ET INDEBITAS EFFUNDIT* (2).

Se Squadrilli accettò l'ordine di Codignac si presume per legge l'avvenuta provvista de'fondi. Invero molti sono gli argomenti che afforzano questa presunzione in nissun modo smentita dal ricorrente nel corso del giudizio.

1. Egli nel momento in cui accettava l'ordine delle 1000 tomola di grano tratto da Codignac era già creditore di costui di più migliaia per virtù di quelle cambiali, che poi vendette a suo figlio Vincenzo nel 1832; mentre è dimostrato che le cambiali sono di febbraio ed aprile 1819, e l'ordine è del 14 di maggio di quell'anno, scadibile a' 20 di agosto. È inverosimile, che senza fondi un creditore di tante migliaia assumesse l'altro carico penoso di pagare nientemeno che mille tomoli di grano per suo conto, che in quell'epoca ammontavano a circa duc. 2000.

2. Se l'ordine era di 1000 tomoli di grano, e

(1) Leggi civili tom. III. pag. 27 §. 7.
(2) *L. 25 ff. de probationibus.*

Squadrilli non avesse avuto nelle sue mani la corrispondente provvista dei fondi, come mai ne avrebbe pagato a Ceci 885, senza pretenderne rivalsa, e si limiterebbe a chiederla per soli 115? Egli dunque nella stessa sua domanda di regresso confessa che la provvista dei fondi esisteva certamente per 885 tomoli, allorchè ne chiede il residuo dei mille, e di tale maggior quantità non parla, nè si duole. E perchè mai accettò l'ordine per gl'interi mille tomoli, e non ne limitò l'accettazione a quella tangente? E perchè non accettò per semplice onor di firma? Egli è manifesto che la presunzione di legge militante contro di lui, lungi dall'essere distrutta da contraria dimostrazione, che non si è fatta, nè domandata si afforza in vece dalle confessioni giudiziali palesate dall' attore in giudizio, che svelano e persuadono l' opposto della sua intenzione e delle sue assertive.

3. Si rinvigorisce di maggior verbo la presunzione della fatta provvista dei fondi, riflettendosi, che l'epoca in cui fu tratto l' ordine, ed accettato da Squadrilli è di gran tempo pria del fallimento di Codignac, ed era di un momento in cui si stimava costui costituito nel maggior credito degl' impegni commerciali.

§. 18. Le due cambiali di duc. 410 e di duc. 800 a favore dello stesso Ceci, nè anche attribuiscono a Squadrilli veruna ragione di credito.

Il ricorrente rimprovera alla G. C. civile di non aver ragionato specialmente della cambiale dei duc. 410.

Egli cade nel solito lamento del difetto di motivazione, il quale è divenuto ormai la insidia tesa a tutti i giudicati.

La G. C. à volnto nella presente causa, non meno corrispondere al suo dovere, che aspirare alla gloria della completa confutazione.

Per fatto lo stesso Squadrilli accenna essere identica l' indole e gli avvenimenti della doppia cambiale a favor di Ceci di duc. 410, e di duc. 800. *Per le altre quantità, che non pagate da Codiguac* (1) *ai signori Ceci, la cambiale dei duc.* 410 *erasi elevato protesto, e il tribunale aveva condannato esso Squadrilli qual girante in solido con Codignac a pagare la valuta, come da sentenza* CONTUMACIALE 26 NOVEMBRE 1819, CHE INTIMÒ DI UNITA AL PROTESTO, CUI È INTESTATA LA CAMBIALE. CHE SIMILE PROCEDIMENTO ERASI SERBATO DAI SIGNORI CECI PER L'ALTRA CAMBIALE DEI DUC. 800.

Codignac aveva opposto:

1. Che il debito non erasi stinto, e che senza questa pruova effettiva non si poteva aver regresso verso di lui da Squadrilli.

2. Che ciò era tanto vero, che non si era esibito nè l'una, e nè l' altra cambiale, abbenchè se ne fosse chiesta espressa comunicazione.

3. Che per la lettera di cambio de' duc. 410 appena esisteva una copia di sentenza contumaciale de' 26 novembre 1819 perenta sin da quell' epoca, e perciò da riputarsi tanto inefficace come se non fosse stata mai profferita.

4. Che per l' altra dei duc. 800, non vi era nè anchè titolo al pari della precedente, e' che per questa vi era la stessa condanna contumaciale perenta, e non mai notificata al Codignac pria dell' anno 1837, cioè dopo 18 anni della sua prolazione.

Sopra questi estremi di fatto à considerato la G. C. *che se Squadrilli attingere volesse la veste di creditore dalle altre pretensioni che à dedotte in appello*, QUESTE SECONDO I DOCUMETTI ESIBITI PER GIUSTIFICABLE, *non ànno neppure la sembianza di crediti.*

---

(1) *Sono parole delle narrative concordate.*

Se quì si fosse soffermata la Corte, bene avrebbe adempito alla sua missione. Perciocchè ritenendo i fatti concordati nelle narrative, e paragonati con le prescrizioni di legge imperanti ne conseguiva, che Squadrilli vantar non poteva alcuna ragione di credito.

Ma la G. C. lungi dallo aver taciuto à considerato espressamente sopra la cambiale dei duc. 800.

In vero essa esordisce dall' analisi esatta delle deduzioni di Squadrilli, che minutamente, e con inimitabile precisione compie nelle considerazioni, appunto sopra della sentenza del 26 novembre del 1819 relativa alle due cambiali in quistione. Or questa sentenza secondoche lo stesso Squadrilli assicura nel brano delle narrative quì sopra inserito fu appunto la condanna contumaciale riportata per le tratte dei duc. 410, e per l'altra di duc. 800. Se la G. C. sopra questa sentenza rivolse la sua attenzione, ne segue che di proposito della cambiale dei duc. 410 tenne ragionamento speciale, e che mal dica il ricorrente, che essa *non ne fece niun motto.* Legga meglio e poi critichi con tanta tracotanza un giudicato che nulla lascia a desiderare. Se poi dirà, che la G. C. dice *tratta di ducati* 800 è chiaro di esser questo uno epuivoco innocente, mentre il *relatum* si compenetra nel *referente*, e quando si è intrattenuta a ponderare la sentenza de' 26 di novembre del 1819, nella quale si parla di ambe le tratte dei ducati 410 e dei duc. 800 per confessione delle parti dire il contrario è far guerra puerile alle parole, ed andar cercando il quinto piede nel montone, e non già censurare seriamente e dignitosamente un giudicato solenne.

Ma ci è di più: unica fu la sentenza contumaciale de' 26 di novembre del 1819 per ambe le cambiali, cioè di duc. 410, ed 800. Questa verità è confessata da Squadrilli nelle parole seguenti delle narrative concor-

date: *Un protesto elevato da D. Riccardo e D. Consalvo Ceci per lettera di cambio tratta da D. Michele Codignac a favore di Squadrilli nel dì 26 marzo 1819 di ducati 410 accettata da D. Domenico Codignac e da Squadrilli girata ai sig. Ceci. Il* DETTO PROTESTO SEGUÌ ADDÌ 1 DI OTTOBRE 1819 *per notar Latilla. Vi unì anche la sentenza di detto tribunale, che pronunziando sulla detta cambiale con.* SENTENZA 26 NOVEMBRE *condannò il trattario, il traente ed il girante in solido a pagare. Il protesto elevato dai signori* CECI PER ALTRA CAMBIALE DE' 20 MARZO 1819 DELLA DATA 1 OTTOBRE detto per ducati 800, E LA SENTENZA 26 NOVEMBRE DETTO, CHE *condannò nel solido Squadrilli girante co' sig. Codignac traente e trattario.*

Adunque per entrambe le cambiali vi' fa una sola sentenza contumaciale, cioè quella de' 26 di novembre 1819 su della quale avendo appositamente ragionata la G. C. civile à sicuramente ragionato di ambe le tratte, che in quelle si contenevano.

E che una fu la sentenza lo dimostra pure, a prescindere dalle confessioni delle parti, di essere stato anche unico il giorno del doppio protesto, cioè il 1 di ottobre del 1819.

Qnesto motivo per annullamento, dopo questi fatti si risolve contro la decisione impugnata in una stomachevole calunnia! . . . .

Da ultimo la G. C. civile non à in verun modo leso Squadrilli, allorchè gli à niegato l'esperimento che richiedeva sul fondamento, che non aveva allo stato verun credito positivo verso di Codignac.

Egli sperimenti nella sede propria, cioè in un giudizio di cognizione i suoi diritti, e quando per le vie regolari di un giudizio plenario avrà indossato la divisa di creditore, niuno sarà che gli nieghi quella giustizia, che comanda la legge, e che i magistrati a tutti attribuiscono.

§. 19. Sunto della trattazione, ed epilogo della causa.

Per rendere viva ed efficacemente infusa nella mente dei leggitori di queste pagine inculte la nostra ragione, stringiamo in brevissima tela la diffusa discussione, che per ventura di troppo ne è noiato sino ad ora.

I. Il ricorrente in più luoghi del giudizio, e segnatamente nelle conchiusioni prese da lui alla pubblica udienza confessa la permanente verità degli atti del fallimento di D. Domenico Codignac. Egli ne dimostra tal convincimento, che non dubita di essere rimandato a quella sede per la liquidazione dei suoi crediti.

II. Ciò supposto: non sappiamo divinare con qual fior di logica pretenda l'annullazione delle sentenze del fallimento e del salvacondotto, nel punto che egli il primo pone in forse i suoi crediti, ed afferma la esistenza del fallimento.

III. Quantevolte fosse D. Giuseppe Squadrilli creditore vero e liquido di Codignac, non altra via gli sarebbe data di percorrere, che quella del fallimento, non potendosi schiudere l'adito alla terza opposizione contro di sentenze provvisionali ed interine.

IV. Se poi si volesse largheggiar d'indulgenza a favor di Squadrilli quanto al rito, egli al certo difetterebbe di diritto e d'interesse a promuovere il gravame attuale, comeche egli per nissun verso può addimandarsi creditore di Codignac.

V. D. Giuseppe come cedente a suo figlio le ragioni di credito nascenti dalle dieci cambiali, delle quali era possessore contro di Codignac, non può esercitare verun regresso, nè sperimentare alcun rimedio, che ai soli creditori si concede, comechè non à chiarito di aver egli rimborsato il cessienario della valuta della cessione. E se anche fosse giunto a compiere co-

testa dimostrazione, non potrebbe mai sciogliersi da'lacci del doppio giudicato profferito contro del suo cessionario D. Vincenzo, e che lo à rinviato irremisibilmente al giudizio del fallimento.

VI. Il ricorrente non può desumere altra ragion di credito, sia dal giudicato che si sforza a riconoscere nella sentenza dei primi giudici, sia dal bilancio del 1824.

Dacchè il giudicato non esiste, e la indicazione del bilancio fu dal cessionario e dalla Corte Suprema applicata per altri crediti diversi da quelli, pe' quali attualmente si contende.

VII. In ordine a' 115 tomoli di grani per conto di Ceci la presunzione di legge che discarica Codignac sta viva e permanente contro di Squadrilli; afforzata d'altronde dalle altre presunzioni nascenti dall' essere l'ordine di maggior quantità, e di non esistere nelle mani di Squadrilli, il che avrebbe dovuto succedere, se mai fosse stato da lui estinto.

VIII. Relativamente alle due cambiali dei duc. 410, ed 800 peggio si appone il ricorrente; comeche desse nè anche esistono; non si è dimostrato di essere stati estinte; e non vi è in fine a questo riguardo, che una semplice copia di sentenza contumaciale perenta da diciotto anni.

Napoli 28 di marzo del 1838.

FERDINANDO STARACE.

APPENDICE.

Decisione della G. C. civile di Trani de' 20 settembre 1837.

» Tra D. Giuseppe Squadrilli appellante patrocina-
» to da Ciro Morea, e D. Domenico Codignac appel-
» lante, ed appellato patrocinato da D. Giuseppe Lo-
» dispoto.

» Le parti chiamate nelle forme consuete. Il signor
» Morea spiegando le sue conclusioni ha chiesto farsi
» dritto all' appello di Squadrilli; *rigettarsi quello* del
» *signor Codignac*, in uno con tutte le deduzioni da lui
» spiegate, e ritenersi colle altre dimande per data del-
» l' apertura del fallimento il 2 novembre 1819. Squa-
» drilli è il creditore, salvo alla fallita il discutere degli
» attacchi, che contro i suoi crediti si elevano. In sus-
» sidio, e sotto tutte le riserve, ove la Corte possa
» credere del momento il disame di tali attacchi, e la
» discussione di essi di sua attribuzione, anziche della
» fallita, la sola a ciò chiamata dall'articolo 495 legge di
» eccezione, si dimanda colle riserbe sudette un mez-
» zo d' istruzione ad escludere gli attacchi sudetti, e con
» precisione a dimostrare. Che i duc. 2493. 75 confes-
» sati nello stato di cessinne di beni, non son compresi
» ne' crediti ceduti a Squadrilli figlio. Che l'assegno a
» favore di D. Riccardo Ceci fu accettato senza provi-
» sta di fondi; le altre ragioni di credito non ammet-
» tono dubbio alcuno. Ha insistito per le spese.

» Il signor Lodispoto spiegando le sue conclusioni
» ha chiesto *farsi dritto all' appello prodotto dal signor*
» *Codignac*, annullarsi la sentenza appellata, e facendo
» quello far doveano i primi giudici dichiarare allo sta-
» to non esservi luogo a deliberare, gradatamente di-
» chiararsi inammisibile la terza opposizione prodotta dal
» signor Squadrilli; subordinatamente, che dichiari pre-

» scritte le cambiali nelle quali il signor Codignac figu-
» rò da traente, e pronunzii la decadenza del signor
» Squadrilli in quelle, in cui figura da girante. In sus-
» sidio, che si rigetti come mal fondata la terza oppo-
» sizione. Ha domandato, che tanto le spese del primo,
» che del secondo giudizio siano aggiudicate al conclu-
» dente per averle anticipate.

Narrative, notificate, opposte, e quindi discusse.

» D. Domenico Codignac a' 25 agosto 1823 dichia-
» rò nella cancelleria del tribunale di commercio di Tra-
» ni, che sin dal novembre 1819 restando paralizzati i
» di lui affari di commercio, ed essendogli mancati i
» mezzi onde adempiere alla sodisfazione delle cambiali in
» sua firma, allora scadute, e protestate, i possessori di
» esse in dett' epoca ottennero delle condanne corrispon-
» denti, che si studiò far fronte alle conseguenze di tali
» giudizii, ma le immense perdite sofferte, ed altri av-
» venimenti impreveduti gl' impedirono di far argine al
» sicuro fallimento. Che i creditori presero in conside-
» razione l' innocenza della sua condotta, e conoscendo
» d' altronde le sue estese industrie capaci a dare della
» più grandi risorse entrarono in trattative di accommo-
» do, che cominciarono ad avere il loro effetto colla
» stipulazione di diversi istrumenti, e riduzioni del 60
» per 100; ma insorsero alcuni con sequestri, e fecero
» svanire il di lui patrimonio, ed ogni speranza di ri-
» sorsa, e dimezzato l' accomodo. Che quindi deduceva
» la fallita a contare dal 28 febbrajo 1820 epoca, in
» cui erasi assentato per esimersi dall' arresto personale.
» Il tribunale sudetto a petizione di Codignac nel 26
» agosto 1823 dichiarò aperta la fallita dal 28 febbra-
» jo 1820, nominò gli agenti, e 'l Commissario, or-
» dinò l' arresto del debitore, e l' apposizione de' sug-
» gelli. Con altra sentenza 11 settembre 1823, ordinò

» di mettersi in libertà il fallito puramente e semplice-
» mente, e senza cauzione, a lui concesse un salvocon-
» dotto interino contro qualunque condanna commercia-
» le : niun epoca fu fissata alla durata di questa.
» Da tali sentenze si oppose Squadrilli a 17 agosto
» ultimo ; poichè essendo egli il creditore di Codignac
» le trovava lesive a suoi dritti, e dedusse contro la
» sentenza del salvacondotto, che il tribunale non po-
» tea accordarla non apposti i suggelli, non eseguito il
» bilancio, non assodato lo stato del patrimonio del fal-
» lito, che una presunzione di bancarotta almeno sem-
» plice per la tardiva dichiarazione, e per essersi Codi-
» gnac assentato giusta la dichiarazione medesima, osta-
» va alla concessione di un salvocondotto, che nol si
» poteva anco perchè non giustificata la buona fede, la
» sventura, la dichiarazione di fallita era di ciò la pruo-
» va opposta, che non si potea darlo indefinito, che la
» relativa sentenza era perenta, conchiuse per la rivoca
» del Salvocondotto. Contro la sentenza di fallita oppo-
» se, che la cessazione de' pagamenti seguita da atti di
» rifiuto a pagare fissava l' epoca di apertura del falli-
» mento. Che Codignac colla sua dichiarazione riportava
» la cessazione sudetta al novembre 1819, e fra gli al-
» tri documenti uniti a detta dichiarazione, presentato
» avea la sentenza de' 20 novembre 1819 con che il tri-
» bunale sudetto il condannò a pagare a Potito Lior-
» gio duc. 1005, che i protesti elevati da Squadrilli
» segnavano la data 2 novembre 1819, che da un cer-
» tificato del Sindaco di Trani si avea, che l' epoca
» dell' apertura del fallimento fu di novembre 1819.
» Chiese con riserva de' suoi gravami contro la fallita istes-
» sa, che fusse ritenuta per data di questa il due no-
» vembre 1819, qualora poi negli elementi presentati
» non trovavasi la pruova di ciò, domandò essere abi-
» litato a fornirla anco per testimonj. *Disse*, *che inten-*

» *deva valersi nella causa della dichiarazione di fallita,*
» *sentenze opposte, e certificato, che intimò, de' documenti da Codignac depositati colla sua dichiaraziane*
» *di fallita delle cambali ed altro a lui rilasciato, coi*
» *protesti, ed altro.* Presentò la dichiarazione di fallita,
» la sentenza, che ammise il salvocondotto, il certificato del Sindaco della data 5 *giugno* 1835 *rilasciato*
» *a D. Vincenzo Squadrilli le* 4 *lettere di cambio de'*
» 18 *febbrajo* 1819 *l' una di duc.* 1000 *la seconda di*
» *duc.* 800 *la terza di duc.* 400 *l' ultima di duc.* 250
» *protestate a* 2 *novembre* 1819; *Le tre cambiali* 1,
» e 3 *aprile* 1819 *l' una di ducati* 800, *la seconda*
» *di duc.* 100 *l' altra di duc.* 1100 *l' ultima di ducati*
» 1000. *La cambiale di duc.* 975 *del* 31 *luglio* 1819,
» *e le* 2 *de'* 26 *ottobre* 1819 *di ducati* 1900. *Presentò*
» *pure i protesti, riprotesti, e citazioni relative a queste tratte tutte della data novembre* 1819.

» *Codignac sostenne contro le opposizioni sudette*
» *colle conclusioni all' udienza di doversi dichiarare di*
» *non esservi luogo a deliberare, gradatamente dichiararsi inammissibile la terza opposizione prodotta dal*
» *sig. Squadrilli, subordinatamente dichiararsi prescritte*
» *le pretese cambiali, nelle quali il sig. Codignac figurava da traente, e pronunziarsi la decadenza del signor Squadrilli per quelle in cui figurava da girante.*
» *In sussidio di rigettarsi nel merito la terza opposizione col ristoro delle spese del giudizio da aggiudicarsi*
» *al procuratore speciale per averle anticipate.*

» *Dal fatto poi consegnato nella sentenza, che seguì le sudette conclusioni si rileva, che Codignac avea*
» *dedotto, che D. Giuseppe Squadrilli cedè i pretesi*
» *crediti ora in disputa al di lui figlio D. Vincenzo,*
» *il quale denunziò la cessione, ed intentò contro di esso*
» *Codignac un giudizio, chiamando anche a rilievo il*
» *cedente. Che la causa ebbe il suo corso tanto nelli tri-*

» *bunali di questa provincia, che in quelli della capi-*
» *tale, essendo state emesse diverse sentenze, arresti, e*
» *decisioni, provocate ed ottenute dal cessionario, ed*
» *ora con novella azione viene in campo il cedente, che*
» *erasi spogliato di ogni dritto, ed è perciò, che il tri-*
» *bunale non potea trovar materia a deliberare. Che*
» *Squadrilli il cessionario avea creduto di suo interesse*
» *opporre la nullità della fallita, e la sua opposizione*
» *di terzo da questa e dal salvacondotto fu rigettata,*
» *annullato il giudizio intero, e lui rinviato alla fallita*
» *non vi potea dunque esser luogo ad altro esame. Che*
» *a potersi ammettere il gravame, Squadrilli mancava di*
» *credito, mentre le cambiali eransi di già prescritte,*
» *che la sentenza di fallita era stata trovata giusta da*
» *tutti i creditori, al pari del salvacondotto concesso a*
» *Codignac interinamente.*

» Il tribunale con sentenza de' 24 agosto ultimo,
» *sul motivo, che le sentenze di fallita, e salvacondotto*
» *eransi proferite in Camera di Consiglio ritenne non*
» *competere che l' appello, dichiarò inammisibili le op-*
» *posizioni di Squadrilli salvo il dritto di far valere le*
» *sue ragioni come per legge.*

» Squadrilli si appellò da tal sentenza, non che in
» sussidio da quelle di fallita, e salvocondotto, e sostenne
» che ben erasi avvisato di opporre da queste sentenze,
» e disse ritenere quanto avea dedotto in Tribunale colle
» opposizioni.

» *Squadrilli in aggiunta all' appello dedusse con atto*
» *di parte*, che Codignac dovea rammentarsi, che egli
» non era il non interessato nella sua fallita, vantava i
» duc. 2493 confessati nello stato di cessione di beni, a
» lui rilasciato in estratto nel 31 luglio 1834, che gl'in-
» timò. Che per una sua obbligazione pagato avea a Ceci
» tomola 115 grani giusta la condanna pronunziata nella
» sentenza contumaciale 10 giugno 1820, che intimò con-

„ firmata in grado di opposizione nel 24 gennajo 1822.
„ Che per le cambiali avea cedute al figlio glie ne rimase
„ il garante coobligato solidale, fu con esso Codignac
„ così condannato dal Tribunale di commercio con sen-
„ tenza 31 gennajo 1833; avea pure pagato un acconto,
„ ed era stato percettato per altre quantità. *Che non pa-*
„ *gata da Codignac a' signori Ceci la cambiale di du-*
„ *cati* 410 *erasi elevato protesto, e il Tribunale avea*
„ *pure condannato esso Squadrilli qual girante in solido*
„ *con Codignac a pagarne la valuta, come da sentenza*
„ *contumaciale* 26 *settembre* 1819, *che intimò unita al*
„ *detto protesto, in cui è intestata la cambiale. Che si-*
„ *mile procedimento erasi da' sig. Ceci tenuto per altra*
„ *cambiale di duc.* 800. Che in aggiunta di pruova agli
„ elementi per la fissazione della data di apertura della
„ fallita, riteneva l'estratto del repertorio di Notar Lu-
„ pari, del protesto elevato a 31 ottobre 1819 a nome
„ di Antonacci contro di Codignac per una cambiale di
„ duc. 2000. Simile del notar Todisco del protesto a
„ nome di Orsi per una cambiale di duc. 820 elevato
„ a 4 novembre 1819. La sentenza 3 novembre 1819,
„ con cui il tribunale di commercio condannò Codignac
„ a pagare la cambiale di duc. 200 dovuti a Jeva. La
„ contumaciale 18 novembre 1819 condannò Codignac
„ ad estinguere la tratta protestata a 11 detto a nome di
„ Festa. Intimò i sudetti due estratti, e le due enun-
„ ciate sentenze. Negò di ostarli quando Codignac pen-
„ sava di opporre negli atti avvenuti con D. Vincenzo
„ Squadrilli. Disse ritenere in fatto, salvo a Codignac
„ di giustificare l'opposto, che la procedura di fallita erasi
„ limitata in tutto alla dichiarazione, e sentenza di fal-
„ lita, e salvocondotto. Presentò l'estratto sudetto da
„ uno stato di cessione di beni presentato da Codignac
„ nel 1824, in cui questi nel suo passivo dichiarò a
„ *D. Giuseppe Squadrilli d'Andria duc.* 2493. 75 *con*

» *cambiali. Un protesto elevato da D. Riccardo, e D. Con-*
» *salvo Ceci per la lettera di cambio tratta da D. Mi-*
» *chele Codignac a favore di Squadrilli nel dì 26 mar-*
» *zo* 1819 *di duc.* 410 *accettata da D. Domenico Co-*
» *dignae, e da Squadrilli girata ai signori Ceci. Il detto*
» *protesto seguì a dì primo ottobre* 1819 *per notar La-*
» *tilla; Vi unì anche la sentenza di detto tribunale, che*
» *pronunziando sulla detta cambiale, con sentenza* 26
» *novembre* 1819 *condannò il trattario, traente, e gi-*
» *rante in solido a pagare. Il protesto elevato da' signori*
» *Ceci per altra cambiale de'* 20 *marzo* 1819, *della data*
» 1 *ottobre detto per duc.* 800 *e la sentenza* 26 *novem-*
» *bre detto, che condannò nel solido Squadrilli giran-*
» *te, co' signori Codignac traente, e trattario. Il pro-*
» *testo elevato da D. Riccardo Ceci per lo solido di un*
» *ordine tratto da D. Domenico Codignac per tomola* 1000
» *grani sopra Squadrilli, che lo accettò, il saldo pre-*
» *teso fu tomola* 115, se ne ottenne condanna in con-
» tumacia di Squadrilli a 10 giugno 1820, e dopo un
» interrogatorio, e diverse eccezioni fra le quali leggesi,
» che l' accettazione l' avea Squadrilli apposta all' ordine
» in derrate, senza aver ricevuto i fondi, con sentenza
» definitiva de' 24 gennajo 1822 venne Squadrilli *con-*
» *dannato a detta consegna; l' ordine sudetto segna la*
» *data* 14 *maggio* 1819, *scadenza* 20 *agosto detto.* Le
» spedizioni originali di dette due sentenze di condanna
» rilasciate al patrocinatore del sig. Ceci furono esibite
» da Squadrilli. La cessione scritta da D. Giuseppe a
» D. Vincenzo Squadrilli per 4 cambiali de' 18 febbra-
» jo 1819 in duc. 2450 tratte da D. Michele Codignac
» sopra D. Giuseppe Candido a favore di D. Domenico
» Codignac, chi le girò a D. Giuseppe Squadrilli: Per
» le 3 cambiali 1 e 3 aprile detto in duc. 3000 tratte
» da D. Michele Codignac sopra Chicco a favore di
» D. Domenico Codignac, che le girò a Squadrilli; Le
» due cambiali 26 ottobre anno medesimo in duc. 1900

» tratte da D. Domenico Codignac sopra D. Ottavio Co-
» dignac. In detta cessione si legge al patto 8.°, che il
» D. Giuseppe rimanea garante della solvibilità de' debi-
» tori ceduti, garantia che aver dovea gli effetti, che per
» legge di commercio ha il possessore della cambiale con-
» tro il girante, in qual qualità dovea il cedente riguar-
» darsi, e quindi tenuto in concorso co' traenti, trattarj,
» e giranti in solido. Il certificato del sindaco di sopra
» enunciato assicura, che Codignac a' principj di novem-
» bre 1819 cessò dal suo commercio, sospese i suoi pa-
» gamenti, chiuse i suoi magazini, e fu spogliato di
» tutti i suoi beni.

» *Codignac sostenne, che gli si dovea comunicazio-*
» *ne in originale delle produzioni; che non l'estratto,*
» *ma la spedizione della sentenza* 24 *agosto gli si dove-*
» *va intimare; che per la sentenza tra Ceci, e Squa-*
» *drilli per le tomola* 115 *grani non ha costui un cre-*
» *dito contro Codignac; che il protesto, e la sentenza* 26
» *novembre* 1819 *relativi alla cambiale di ducati* 410
» *molto meno il poteano qualificare per tale, poichè la*
» *sentenza pronunziata anche contro Codignac era peren-*
» *ta, e la cambiale non si era esibita, nè vi era pruo-*
» *va, che Squadrilli avesse pagato a Ceci: Che la con-*
» *fessione di Codignac nello stato di cessione di beni non*
» *menzionava titolo, e di essa erasi valso il cessionario*
» *D. Vincenzo, quindi non potea riflettere, che taluno*
» *de' titoli a lui ceduti, non quelli, che per la prima*
» *volta sortivano in campo, e relativi a terze persone:*
» *Che in quanto a titoli ceduti al figlio niun dritto po-*
» *teva esperimentare Squadrilli avanti di presentare una*
» *ricessione, ed anche in tal caso, gli ostavano le pro-*
» *cedure fatte col cessionario: Che i documenti presen-*
» *tati per la fissazione della data del fallimento nulla*
» *mettevano, mentre i creditori, cui erano relativi tro-*
» *vavansi pagati.*

» Codignac a 21 settembre 1837 si appellò dalla

» sentenza 24 agosto detto enunciata di sopra, con ri-
» serva di dedurre i motivi di gravame.

» Squadrilli si costituì sull'appello, ed in difesa di
» sue ragioni osservò, che non dovea la comunicazione
» de' documenti in originale chiesta da Codignac; *che la*
» *Corte non potea occuparsi a liquidare le sue ragioni*
» *creditorie, bastava trovare in lui delle ragioni di con-*
» *correre da sperimentarle nella fallita*: Che per un di
» più faceva rilevare nulla valere l'opposizione al credito
» vantava per i grani pagati a Ceci, mentre l'accettazio-
» ne verso il traente non costituisce pruova di provvista
» de' fondi, ma una presunzione smentita dall' essere a
» quell' epoca Squadrilli anzi il debitore, creditore di
» Codignac. Che per la cambiale de' ducati 410 non va-
» leva la pena la niuna pruova di pagamento, mentre il
» girante dee a pena di perdita de' suoi dritti valersi con-
» tro il trattario, traenti, e giranti anche prima di so-
» disfare: Che la somma confessata nello stato di cessio-
» ne di beni era estranea alle cambiali cedute a D. Vin-
» cenzo Squadrilli, e si chiese provarlo, ove di ciò po-
» tea la Corte occuparsi. Codignac dovea ricordare i giu-
» dicati, e le sue confessioni. Che ben fuori dubbio era
» l' interesse di D. Giuseppe per le cambiali cedute a
» D. Vincenzo per le quali era stato condannato in so-
» lido; che quando pur vera stata si fusse l' estinsione
» di quelle obbligazioni, i di cui atti di rifiuto al pa-
» gamento si producevano in aggiunta di pruova alla fis-
» sazione dell' epoca di apertura di fallimento, non esclu-
» deva la fissazione dell' apertura di fallita.

» *Codignac con atto 28 settembre ultimo dedusse,*
» *che mala avea il tribunale ritenuto che inammisibile*
» *si erano le opposizioni di Squadrilli, perchè le sen-*
» *tenze eransi profferite in camera di consiglio, distin-*
» *zione della legge non riconosciuta; che non data la*
» *comunicazione per mezzo della cancelleria, dovea di-*

» *chiarare di non esservi luogo a deliberare, molto-*
» *più che non essendovi ne' tribunali di commercio mi-*
» *nistero di patrocinatori, la produzione non era stata*
» *ad alcuno comunicata. Si chiese il deposito della let-*
» *tera 13 agosto 1819. Che la cessione avea spogliato*
» *D. Giuseppe di ogni dritto. Che mal si era ripro-*
» *dotto un giudizio individuale contro del fallito, mentre*
» *replicati giudicati aveano riprovato questi procedimenti.*
» *Che il cessionario avea sperimentato l' opposizione di*
» *terzo contro la fallita, e questa era stata ritenuta col*
» *rigetto delle opposizione; fatto, che dovea ostare a*
» *D. Giuseppe ove fusse il retrocessionario. Che vi era*
» *luogo a prescrizione delle cambiali. Che nel merito*
» *l' opposizione era mal fondata, il salvocondotto erasi*
» *accordato dall' autorità competente, e l' apertura del*
» *fallimento ritenuta su i documenti presentati al Tri-*
» *bunale.*

» *Squadrilli presentò nella sua produzione la sud-*
» *detta sentenza 31 gennajo 1833 con cui fu desso in*
» *solido co' signori Codignac condannato a favore di*
» *D. Vincenzo per le cambiali a costui cedute, intima-*
» *togli detta sentenza a nome di questo con precetto di*
» *pagamento, in cui dichiara la ricezione dell' acconto*
» *di ducati 60.*

» Sulla presente narrativa sarà rilevata la spedizione
» ancorchè nel termine di legge non sarà curato di pre-
» sentarsi la specifica delle spese per la causa. Trani 5
» ottobre 1837 - Ciro Morea patrocinatore.

» Intese le conclusioni, ed arringhe de' signori Mo-
» rea, e Lodisposto.

» La G. C. civile ha esaminato le seguenti quistioni.

» 1. Possono esaminarsi i rispettivi appelli in vista
» dell' estratto legale dell' intera sentenza del Tribunale
» di commercio, che tiene le conclusioni delle parti,
» il fatto, le considerazioni, col dispositivo, comunque

» non si fosse presentata la spedizione in forma esecutiva?

» 2. Contra alla sentenza emessa senza la contradi-
» zione delle parti per dichiarare la fallita di un com-
» merciante, e per accordargli nn salvocondotto com-
» pete il rimedio dell' opposizioni innanzi al Tribnnale
» medesimo, che le ha pronunziate?

» 3. Ove la sentenza dovesse annullarsi per la pro-
» nunziata inammisibilità dell' opposizione deve la Corte
» ritener la causa, e supplire a ciò, che avrebbero do-
» vuto fare i primi giudici?

» 4. L' appellante D. Giuseppe Squadrilli, il quale
» oltre a crediti ceduti precedentemente al di lui figlio
» D. Vincenzo, non è rivestito di altro dritto contro
» del fallito D. Domenico Codignac, o almeno non ha
» dimostrato di averne, pnò far nso delle opposizioni,
» o di altro rimedio contro alle due sentenze, che ri-
» flettono il fallimento?

» 5. Essendoci condanna per rifazione di spese in
» favore di Codignac, ha dritto il di lui patrocinatore,
» che dice di averle anticipate a prelevare anche quelle
» occorse in prima istanza presso il tribunale di com-
» mercio, in cui è vietato il ministero de' patrocinatori?

» Sulla 1. Attesochè per mettere in esame una sen-
» tenza portata in appello è uopo, che il collegio chia-
» mato ad esaminarla abbia sotto l' occhio l' intero suo
» complesso, cioè le conclusioni delle parti, il fatto,
» il suo ragionamento, e 'l dispotivo. Ora se tali ele-
» menti sono tutti consegnati nell' estratto della sentenza
» emessa dal tribunale civile di Trani funzionante da
» tribunale di commercio, che si è esibita dal signor
» Squadrilli per far discutere l' appello contro la mede-
» sima prodotto; inutilmente pretende il signor Codi-
» gnac, del pari appellante, la spedizione esecutiva,
» giacchè questa sarebbe necessaria, ove la sentenza si
» dovesse mandare in esecuzione articolo 635 procedura
» civile.

» Sulla 2. Attesochè le sentenze relative alla dichiarazione di fallita di un commerciante, alla nomina degli agenti, al salvocondotto in favore del fallito, ed agli altri atti iniziativi del giudizio son provvedimenti interini, che si emettono in camera di consiglio e senza l'intesa de'creditori, i quali al pari che ogni altro interessato hanno il dritto a reclamarne in conformità dell'articolo 449 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio. Ciò posto, se il giudizio comincia allora a divenir contenzioso, non potrebbe senza la violazione di tutti i principj di legge negarsi a'creditori l'opposizione direttamente contro di questi atti, che per loro natura sono provvisorj, e rivocabili. Si aggiunge, che il citato articolo parla di richiamo, e non già di appello, e'l seguente articolo 450, subito che prescrive, che il giudice commissario farà al tribunale di commercio il rapporto di tutte le controversie, che dal fallimento potranno sorgere, avvalora sempreppiù l'idea, che non è permesso d'impugnarli per salto coll'appello: adunque mal si sono avvisati i primi giudici nel ritenere, che le due sentenze, l'una che fissava l'epoca del fallimento di Codignac, e l'altra, che accordava a costui il salvacondotto interino fussero attaccabili col rimedio dell'appello, e non dell'opposizioni.

» Sulla 3. Attesocchè riconosciuta l'insussistenza di così fatta sentenza, che ha formato oggetto di appello dell'una e dell'altra parte, niun dubbio che la Corte rivocandola dee ritenere la causa, e discutere quelle opposizioni, che il tribunale ha creduto irrecettibili per rito, argomento dagli articoli 536, 537 legge di procedura civile.

» Sulla 4. Attesocchè è ovvio il principio desunto dalle *L.* 5 *ed* 8 *D. act., et obl.*, che l'interesse è la misura delle azioni e delle eccezioni, quindi colui che non è rivestito di alcun dritto, non può frap-

» porsi in un giudizio, che gli è estraneo, nè impu-
» gnare gli atti, che al giudizio medesimo si attengono.
» In fatti il citato articolo 449, che accorda il re-
» clamo contro alle sentenze iniziative della fallita, ne
» permette l'esercizio al fallito, a' creditori, e ad ognu-
» n' altro interessato, dalche segue, che l'unica ricerca
» a praticarsi nella specie consiste a vedere se D. Giu-
» seppe Squadrilli, che si annunzia creditore del fallito
» Codignac lo sia in effetti, per aver dritto ad impu-
» gnare le due sentenze di sopra cennate.
» Che egli era possessore di molte cambiali traetti-
» zie di più migliaja a carico del signor Codignac non
» può dubitarsene; ma è certo del pari, che di tali
» crediti ne fece cessione al di lui figlio D. Vincenzo
» Squadrilli, e costui nella qualità di cessionario del
» padre non ha omesso di avvalersene ne' diversi giu-
» dizj sostenuti col debitore. Laonde essendosi spogliato
» de' crediti sudetti, non può per essi indossare alcun
» carattere legale di creditore. Nè la garantia, e le al-
» tre cautele pattuite nella scrittura di cessione han for-
» za di far rivivere i dritti ceduti, poichè quelle riflet-
» tono l'interesse tra il cedente e 'l cessionario, non
» già il debitore ceduto, che avendo legittimamente agi-
» to col cessionario, non può esser soggetto a novelli
» giudizj col cedente.
» Che se poi Squadrilli voglia attingere la veste di
» creditore dalle altre pretensioni, che ha dedotte in
» appello, queste secondo i documenti esibiti per giu-
» stificarle non hanno neppure la sembianza di crediti.
» In vero la sentenza contumaciale emessa dal tribunale
» di commercio nel 26 novembre 1819, che offre una
» condanna solidale per duc. 800 in forza di cambiale a pro
» di D. Riccardo, e D. Consalvo Ceci contro D. Michele
» Codignac traente D. Domenico Codignac accettante, e
» D. Giuseppe Squadrilli girante, consiste in una copia
» di essa, che vedesi intimata a Squadrilli; ma a pre-

» scindere dalla caducazione di tal sentenza, egli avreb-
» be dovuto dimostrare l'estinzione della cambiale, per
» ottenere il regresso contro il traente, e dell'accettan-
» te; al che non ha adempito, non ostante le richieste
» giudiziali di Codignac almeno per l'esibizione della
» cambiale.

» Molto meno regge l'altro credito di tomola 115
» di grano, che Squadrilli fa derivare da una sentenza
» contro di lui pronunziata dal medesimo tribunale di
» commercio ai 10 giugno 1820, e 24 gennajo 1822,
» poichè essendo stato egli condannato, come accettan-
» te di un ordine in derrate tratto da D. Domenico
» Codignac, sta contro di lui la presunzione legale, che
» avea la provvista de' fondi, anco perchè la sua accet-
» tazione è anteriore al fallimento di Codignac, e per
» distruggere questa presunzione vi bisognano fatti posi-
» tivi discutibili in un giudizio di propria sede; oltre
» a che Squadrilli non ha esibito l'ordine, nè à dimo-
» strato con altri mezzi di averlo estinto.

» Finalmente nulla mette in essere la dichiarazione
» de' ducati 2493. 75 a pro del signor Squadrilli scritta
» nello stato di attività, e di passività, che Codignac
» esibì nel 1824 per aspirare alla cessione de'beni, giac-
» chè quella dichiarazione, nel modo in cui si esprime,
» cioè, *a D. Giuseppe Squadrilli di Andria con cam-*
» *biali duc.* 2493. 75 non può esser riferibile che a'de-
» biti liquidi nascenti dalle cambiali, che Squadrilli cedè
» al figlio D. Vincenzo, tanto vero che costui ne fece
» uso in qualità di cessionario ne'giudizj agitati con Co-
» dignac.

» Attesocchè se D. Giuseppe Squadrilli oltre i cre-
» diti ceduti al figlio non ne rappresenta altri, o almeno
» non ne ha finora dimostrato alcuno, e se niun altro
» interesse diretto può avese nella fallita di D. Dome-
» nico Codignac, manca di ogni dritto per attaccare gli
» atti, che la riguardano. In conseguenza il di lui re-